

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 27 OTTOBRE 2004

N. 128

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 agosto 2004, n. 292

Procedura di V.I.A. - Ditta Fortore spa in Santa Croce di Magliano (Cb) - Valutazione impatto ambientale per coltivazione cava di inerti alluvionali. Loc. "I Fari". Agro di Torremaggiore (Fg).

Pag. 11951

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2004, n. 297

Procedura di verifica di assoggettabilità ambientale - Realizzazione di un parco eolico in isola amministrativa località Barbuzzi-Serre - Comune di Taranto.

Pag. 11954

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 settembre 2004, n. 312

Procedura di V.I.A. - Utilizzazione ai fini irrigui delle acque reflue del Comune di Trinitapoli - Prop. Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Foggia.

Pag. 11956

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 settembre 2004, n. 313

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 3b "Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie" Azioni dirette. Annualità 2000 e 2001 - Comune di Foggia - "Completamento del sistema di telerilevamento flotta autobus ed informazione utenza". Rettifica Det. Dirigenziale n° 282 del 02/08/2004 per gli adempimenti contabili.

Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell'anticipazione del 7%.

Pag. 11961

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 319

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un complesso turistico-ricettivo nel Comune di Leverano.

Pag. 11966

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 320

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un complesso ricettivo in località Marina di Ugento – Comune di Ugento (Le) – Prop. Orex s.r.l.

Pag. 11968

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 321

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Lavori di completamento della strada extraurbana “Chiasce Velonne” in agro di Cassano delle Murge (Ba) - Prop. Comunità Montana Murgia Barese Sud Est.

Pag. 11970

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 322

Procedura di V.I.A. – Interventi per la difesa delle coste del litorale di Margherita di Savoia (Fg).

Pag. 11973

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 323

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un impianto di molluschicoltura della specie *Modiolus barbatus* Linnaeus da ubicarsi in mare – Prop. Ittamar p.s.e.r.l.

Pag. 11975

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 324

Progetto per la difesa del litorale San Menaio nel Comune di Vico del Gargano – Procedura di V.I.A.

Pag. 11977

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 325

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Lavori di manutenzione straordinaria e raccordo tra la S.P. n. 30 e la S.P. n. 28 – Comune di Martignano (Le).

Pag. 11979

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 326

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un impianto di molluschicoltura della specie *Modiolus barbatus* Linnaeus da ubicarsi in mare – Prop. Atlantide s.r.l.

Pag. 11981

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 settembre 2004, n. 341

Progetto per il riuso delle acque reflue per usi industriali del depuratore consortile del Comune di Maglie – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Prop. Consorzio SISRI di Lecce.

Pag. 11983

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 344

Procedura di V.I.A. – Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Tovaglia – Comune di Serracapriola (Fg).

Pag. 11984

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 345

Procedura di V.I.A. – Villaggio turistico alla loc. Sfinale – Comune di Peschici – Prop. Sigg. Labombarda.

Pag. 11987

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 346

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Piano di lottizzazione convenzionata – Zona C8 – Loc. Cimino Manganeccchia – Comune di Taranto.

Pag. 11990

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 347

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di riuso delle acque reflue ai fini irrigui nel Comune di Margherita di Savoia.

Pag. 11992

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 348

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Affinamento e riuso delle acque reflue ai fini irrigui nel Comune di Barletta.

Pag. 11994

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 31 agosto 2004, n. 292

Procedura di V.I.A. – Ditta Fortore spa in Santa Croce di Magliano (Cb) – Valutazione impatto ambientale per coltivazione cava di inerti alluvionali. Loc. “I Fari”. Agro di Torremaggiore (Fg).

L'anno 2004 addì 31 del mese di agosto in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 1.8.2002 la ditta Fortore Spa, con sede in Santa Croce di Magliano (CB) alla Via Principe di Piemonte n. 121, ha proposto per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, S.I.A. e progetto di coltivazione della cava di inerti alluvionali ubicata in località “I Fari” del comune di Torremaggiore, nel N.C.T. fg. 7 ptcc. 51, 56 e fg. 6 ptc. 1;
- con nota prot. n. 8500 del 2.10.2002, si è provveduto ad invitare:
 1. la ditta proponente a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di Torremaggiore ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 22.10.2002 la ditta Fortore ha inviato copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 2093 del 20.2.2003, si è provveduto a richiedere all'Ufficio del Genio Civile di Foggia, in considerazione della vicinanza della

cava all'alveo del fiume, la segnalazione di eventuali problemi conseguenti all'attività estrattiva nella zona ed in considerazione, anche, di problemi di sicurezza sul lavoro;

- con nota prot. n. 4487 del 15.4.2003 l'Ufficio del Genio Civile di Foggia, ha comunicato, con diverse argomentazioni, che riteneva l'area in questione ad alto rischio idraulico;

- in data 5.6.03 il Comitato di VIA, dopo aver esaminato la documentazione in atti, si è così espresso:

“... omissis... La richiesta della Ditta Fortore SpA riguarda l'escavazione di materiali inerti alluvionali in un'area estesa circa 7 Ha per un totale di 200.000 mc e con una durata massima di 5 - 6 anni.

Nell'area insiste già un impianto della stessa società destinato alla frantumazione di inerti in esercizio da oltre 30 anni.

IL PROGETTO

L'azienda ha preferito scegliere l'area in progetto, per l'apertura della cava, per una serie di opportunità, prima fra tutte la distanza dagli impianti di lavorazione con un impatto basso sui costi di trasporto.

Il sito si trova ubicato in area agricola, con coltivazione a graminacee.

ANALISI DELLO STUDIO Di IMPATTO AMBIENTALE

Lo studio di Impatto Ambientale ha valutato esaurientemente le componenti ambientali previste dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dà! Ministri 10 agosto 1988, n. 377”.

L'area non è sottoposta a vincoli.

Non risultano pervenuti parere di competenza del Comune di Torremaggiore e della Provincia di Foggia.

In data 20.2.2003, la Regione Puglia Settore Ecologia, nell'ambito della procedura di VIA, ha chiesto al Genio Civile di Foggia un parere in merito alle condizioni idrauliche del vicino alveo del Fiume Fortore e la segnalazione di eventuali problemi conseguenti l'attività estrattiva.

Il Genio Civile con nota 15.04.2003 Prot. 4487, ha riportato il verificarsi di n. 2 micro-piende rispettivamente in data 23-26 gennaio 2003 e 3-4 marzo 2003 ed ha concluso "che l'area in questione è ad alto rischio idraulico

PARERE

Dall'analisi della documentazione in atti e del parere espresso dal Genio Civile di Foggia, si possono sintetizzare le seguenti considerazioni:

- l'area oggetto dell'estrazione è situata ad una quota di 4-5 metri al di sopra della pianura alluvionale attuale e dista oltre 400 metri dalle sponde dell'alveo entro le quali fluisce la portata di base del Fiume Fortore;
- l'area oggetto di richiesta non rientra tra le aree sommergibili indicate dal piano di emergenza della diga di Occhito che si limita a 15 Km a valle della diga stessa mentre l'area in oggetto è situata a 25 km dalla diga stessa;
- non risultano motivi ostativi al progetto dal punto di vista strettamente ambientale;
- considerato il tempo di esercizio limitato dell'attività estrattiva in progetto e il ripristino dello stato dei luoghi al termine della stessa attività;
- la nota del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia (prot. 4487 del 15 aprile 2003) nella quale si evidenzia un rischio idraulico che può interessare l'area oggetto dell'attività di cui si richiede la VIA, non può essere assolutamente ignorata, in quanto attiene oltre che ad un rischio ambientale, anche ad un rischio per la sicurezza sul lavoro.

Pertanto nonostante non vi siano grossi problemi di impatto sulle varie componenti ambientali, si propone una integrazione allo studio presentato circa il rischio idraulico dell'area in relazione alla sicurezza delle attività che verranno condotte nel cantiere e circa le misure di sicurezza da mettere in essere, comprese quelle di monitoraggio delle piene eccezionali del Fiume Fortore, per eliminare il rischio di interazione con le attività in progetto.

Verificare inoltre se rientra sul biotopo n. 1 (tav. 4) di cui alla tavola PUTT/p allegato ed in caso affermativo lo studio sul conseguente impatto omissis ..."

- con nota prot. n. 5029 del 10.6.2003 sono state

richieste alla ditta proponente integrazioni allo S.I.A. a riguardo del rischio idraulico nell'area, così come stabilito dal Comitato regionale per la VIA;

- con nota del 13 ottobre 2003 la ditta ha trasmesso le richieste integrazioni;
- in data 12.12.03 il Comitato di VIA ha esaminato la documentazione integrativa della ditta Fortore e si è così espresso: "... omissis... in data 5.6.2003 il Comitato ha richiesto uno studio integrativo per chiarire i seguenti aspetti:
 - valutazione del rischio idraulico dell'area in relazione alla sicurezza delle attività che verranno condotte nel cantiere e le misure di sicurezza da mettere in essere, comprese quelle di monitoraggio delle piene eccezionali del Fiume Fortore, per eliminare il rischio di interazione con le attività in progetto;
 - una verifica se l'area rientra nel biotopo n. 1 (tav. 4) di cui alla TAV. PUTT/P allegata.

La ditta ha integrato quanto richiesto presentando in data 13.10.2003, la seguente documentazione:

- 1) Relazione sul rischio idraulico ed idrogeologico dei terreni siti in c.da Dragonara e misure di sicurezza da mettere in opera;
- 2) Relazione sulla interazione dell'area di cava con il biotopo n. 1 tav. 4 PUTT/P.
- 3) Tavola grafica in scala 1:50.000 riportante il bacino idrografico tra la diga di Occhito e l'area di cava.

Analisi delle interazioni

Relazione sul rischio idraulico ed idrogeologico dei terreni siti in c.da Dragonara e misure di sicurezza da mettere in opera:

L'attività della cava è prevista in anni 5-6. La verifica idraulica è stata effettuata:

- per un periodo di ritorno di 100 anni, valore molto alto rispetto alla durata dell'estrazione;
- escludendo l'effetto di laminazione della diga di Occhito;
- considerando un idrogramma di portate costante nel tempo e pari alla portata al colmo di piena pari a 1540 mc/s, ipotesi che trascura, a favore della sicurezza, l'effetto di invaso nel reticolo idrografico;

- per un tratto di corso d'acqua che si estende per circa 6 Km a monte dell'impianto di frantumazione;

La verifica ha evidenziato che l'area di interesse verrebbe sommersa mi occasione di una piena $T=100$ con un tirante massimo pari a circa 0,5 m. A tal proposito i progettisti hanno suggerito di prendere adeguate misure di cautela per fronteggiare un eventuale pericolo di inondazione.

Tali misure di sicurezza consistono nella realizzazione di opere di difesa passiva (argini) che saranno realizzati secondo il piano di sfruttamento della cava. Gli argini saranno realizzati secondo il piano di sfruttamento della cava. Gli argini saranno lunghi circa 450 m (poco più lunghi della cava) ed avranno un'altezza di Im comprensivo di un franco di 0,5 m e sezione trapezia con il lato di base pari a 4,5 m. L'argine sarà realizzato con terra omogenea ed i fianchi saranno rivestiti con zolle erbose per proteggerlo dalla corrente del fiume e dallo scorrimento delle acque piovane dal lato campagna. È stata condotta anche una verifica dell'argine. Il risultato ottenuto dai progettisti è che tale argine è sormontato in occasione di una portata pari a 3100 mc/s con periodo di ritorno molto superiore ai 2000 anni.

Relazione sulla interazione dell'area di cava con il biotopo n. 1 tav. 4 PUTT/P:

Lo studio ha concluso che l'attività di cava non interferisce con l'area del biotopo n. 1 dal quale dista oltre 400 m.

Parere

Le verifiche richieste dal Comitato VIA ed effettuate puntualmente dall'impresa, indicano una situazione di rischio idraulico tranquillo nel breve termine. Le misure di sicurezza comunque ipotizzate, qualora si dovessero verificare situazioni di eccezionalità, sembrano pertinenti, verificate e non aggravanti dell'impatto sull'ambiente naturale. Inoltre l'attività non interferisce con il Biotopo n. 1, pertanto al fine di verificare e confermare il rischio idraulico paventato dal Genio Civile, si chiede un parere di competenza all'Autorità di Bacino del Fiume Fortore ...omissis....”

- con nota prot. n. 701 del 27.1.2004 si è stato chiesto, al fine di verificare e confermare il rischio idraulico paventato dal Genio Civile di

Foggia, un parere di competenza all'Autorità di Bacino Interregionale dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccone e Fortore, così come disposto dal Comitato di VIA;

- con nota prot. n. 78/STO-FC-MM2004 del 17 feb. 2004 la citata Autorità di Bacino ha richiesto, al fine di avere dati aggiornati relativi al territorio di competenza, una copia completa della documentazione fornita dalla ditta Fortore SpA;
- con nota prot. n. 2424 del 10 marzo 2004 si è provveduto ad invitare la ditta in oggetto a trasmettere copia della richiesta documentazione all'Autorità di Bacino del Fiume Fortore;
- con nota del 29 mar. 2004 stessa ditta Fortore SpA ha notiziato dell'avvenuta trasmissione della documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 205/STO-FC-MM/2004 del 4 maggio 2004 l'Autorità di Bacino del Fiume Fortore ha trasmesso, a riguardo dell'intervento in argomento il richiesto parere di competenza;
- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento, il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.8.2004, valutata tutta la documentazione acquisita all'atto, ha ritenuto confermare tutto quanto già espresso nella seduta del 12.12.03 aggiungendo quanto segue: “...omissis... Visto il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Fortore in data 4.5.2004, il C.T. esprime parere favorevole al progetto di coltivazione ...omissis...”;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 2.8.2004 e per tutte le considerazioni e motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a S.I.A. e progetto di coltivazione della cava di inerti alluvionali sita in località "I Fari" del comune di Torremaggiore, identificata nel N.C.T. al fg. di mappa n. 7 ptc 51 e 56 e fg 6 ptc 1 e di proprietà della ditta Fortore Spa con sede in Santa Croce di Magliano (CB) alla Via Principe di Piemonte n. 121;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge,
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Torremaggiore;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 settembre 2004, n. 297

Procedura di verifica di assoggettabilità ambientale – Realizzazione di un parco eolico in isola amministrativa località Barbuzzi-Serre – Comune di Taranto.

L'anno 2004 addì 6 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2027 del 26.02.2004, la Taras Wind Energy S.S. - Via Medaglie d'Oro 80 - Taranto - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico in isola amministrativa in località Barbuzzi-Serre, nel Comune di Taranto;
- con nota prot. n. 1793 del 20.02.2004, il Settore Ecologia comunicava alla Ditta istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione interessata ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, comma 5 della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 2120 del 27.02.2004, il Dirigente Responsabile Procedimento Unico S.U.A.P. del Comune di Taranto trasmetteva l'istanza prot. n. 58 del 18.02.2004 concernente la richiesta di installazione del parco eolico di che trattasi. Con la stessa nota comunicava di aver provveduto a dare avviso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio;
- con nota prot. n. 3271 del 29.03.2004, il Settore Ecologia invitava la Società proponente ad aggiornare gli elaborati concernenti l'intervento proposto alla luce delle indicazioni e prescrizioni

di cui alle “Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, approvate con delibera di G.R. n. 131 del 02.03.2004;

- con nota acquisita al prot. n. 4220 del 23.04.2004, il Responsabile Amministrativo Coordinatore S.U.A.P. di Taranto trasmetteva l’attestazione di affissione dell’avviso di deposito, dal 23.02.2004 al 24.03.2004, degli elaborati concernenti l’intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 5496 del 25.05.2004, la Società istante trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;

- con nota acquisita al prot. n. 6828 dell’01.07.2004, il Dirigente Direzione Ambiente e Qualità della vita - Sanità del Comune di Taranto comunicava il parere favorevole alla realizzazione parco eolico di che trattasi;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dalla società proponente, dai quali sono emersi:

- la dimensione ridotta dell’impianto (due sole pale da 2 MW ciascuna);
- il contesto di inserimento privo di specificità ambientali rilevanti;
- la mancanza di impianti simili nell’area;
- il grande livello di approfondimento dello studio di impatto ambientale;
- la piena rispondenza alle indicazioni delle Linee Guida, si propone di escludere l’intervento di che trattasi dall’applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:

o sia stipulata apposita convenzione con il Comune di Taranto con i requisiti indicati nelle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia e ripresi in relazione;

o a decorrere dalla data di effettivo inizio dei lavori sia stipulata apposita fideiussione bancaria (o assicurativa, pari al 10% dell’investimento, così come richiesto dalle citate Linee Guida;

o sia coinvolto nella convenzione anche il Comune di Faggiano, dal cui confine le pale distano meno di 500 m;

o in fase di cantiere si faccia uso di esplosivo solo nei casi in cui i sistemi di sbancamento alternativo siano troppo onerosi e in ogni caso limitando al massimo il numero delle volate;

o si precisa inoltre che la documentazione a corredo del progetto è stata integrata con alcune modifiche rispetto a quella inizialmente prestata. Laddove le previsioni di progetto siano discordanti (tipo di macchina, dimensioni delle piazzole, ecc.) si puntualizza che il presente parere si riferisce alle “nuove proposte, considerate migliorative;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l’art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico in isola amministrativa in località Barbuzzi-Serre, nel Comune di Taranto, proposto dalla Taras Wind Energy S.S. - Via Medaglie d’Oro 80 - Taranto -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:

- sia stipulata apposita convenzione con il Comune di Taranto con i requisiti indicati nelle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia e ripresi in rela-

zione;

- a decorrere dalla data di effettivo inizio dei lavori sia stipulata apposita fideiussione bancaria (o assicurativa), pari al 10% dell'investimento, così come richiesto dalle citate Linee Guida;
 - sia coinvolto nella convenzione anche il Comune di Foggiano, dal cui confine le pale distano meno di 500 m;
 - in fase di cantiere si faccia uso di esplosivo solo nei casi in cui i sistemi di sbancamento alternativo siano troppo onerosi e in ogni caso limitando al massimo il numero delle volate;
 - si precisa inoltre che la documentazione a corredo del progetto è stata integrata con alcune modifiche rispetto a quella inizialmente prestata. Laddove le previsioni di progetto siano discordanti (tipo di macchina, dimensioni delle piazzole, ecc.) si puntualizza che il presente parere si riferisce alle "nuove proposte, considerate migliorative;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge; il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; - di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 settembre 2004, n. 312

Procedura di V.I.A. – Utilizzazione ai fini irrigui delle acque reflue del Comune di Trinitapoli –

Prop. Consorzio per la Bonifica della Capitanata – Foggia.

L'anno 2004 addì 16 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1890 del 23.02.2004, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di utilizzazione ai fini irrigui delle acque reflue del Comune di Trinitapoli;
- con nota prot. n. 2409 del 09.03.2003, il Settore Ecologia invitava il Consorzio proponente a trasmettere gli elaborati di che trattasi alle amministrazioni interessate (Comune di Trinitapoli e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto ambientale così come disposto dall'art. 11 della L.R. n. 11/2001, ai commi 1, 2 e 3. Con la stessa nota invitava gli enti di cui sopra ad esprimere il parere di cui all'art. 11, comma 4 della stessa L.R.;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 2620 del 12.03.2004, il proponente comunicava di aver provveduto al deposito sopra specificato ed alle pubblicazioni di rito sul quotidiano nazionale "Il Tempo" e sul quotidiano locale "La Gazzetta del Mezzogiorno - Cronaca di Foggia -" entrambi dell'11.03.2004. Con la stessa nota comunicava che l'annuncio sul B.U.R.P. sarebbe stato pubblicato sul n. 33 del 18.03.2004;
- con nota acquisita al prot. n. 4307 del 27.04.2004 la LIPU - Sezione Provinciale di Foggia - trasmetteva delle osservazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11/2001;

- con nota prot. n. 4684 del 07.05.2004 il Settore Ecologia trasmetteva dette osservazioni al Consorzio interessato;
- con nota acquisita al prot. n. 3715 del 27.05.2004 l'Istituto nazionale per la fauna Selvatica - "Alessandro Ghigi" trasmetteva ulteriori osservazioni;
- con nota prot. n. 6869 del 02.07.2004, il Settore Ecologia, a seguito della seduta del Comitato Reg.le V.I.A. in data 07.06.2004, richiedeva integrazioni al Consorzio proponente in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 7394 del 16.07.2004 veniva trasmesso quanto richiesto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.08.2004, ha rilevato quanto segue:
 - Il progetto prevede l'intercettazione dell'effluente dell'impianto di depurazione di Trinitapoli (dimensionato per trattare una portata media dei reflui di circa 40 lt/sec con punta di 82 lt/sec, per una popolazione equivalente di 16.500 abitanti per l'anno 2007) e il successivo affinamento di tali risorse attraverso un processo di ultrafiltrazione eseguito in un impianto realizzato in prossimità del depuratore esistente.

Dall'impianto di affinamento le acque vengono addotte in un bacino di raccolta della capacità di circa 950.000 mc, posto in località Castello (suolo demaniale) nell'area compresa tra il Canale Cinquemetri e il bordo meridionale delle Saline di Margherita di Savoia.

In prossimità del bacino di raccolta è prevista la realizzazione di una stazione di pompaggio, mimetizzata all'interno dell'argine, che provvede a prelevare le acque irrigue dal bacino e ad addurle ai diversi comprensori irrigui.

L'area complessivamente attrezzata per l'irrigazione si estende per circa 1000 Ha, dei quali 500 Ha già attrezzati e pronti ad entrare in esercizio non appena sarà completato il progetto oggetto di valutazione e altri 500 Ha da attrezzare nell'ambito delle opere previste con l'attuale intervento.

In particolare è prevista:

- Realizzazione, in adiacenza all'attuale depuratore, di un impianto di affinamento costituito da un primo stadio di prefiltrazione su sabbia quarzifera e da una sezione di ultrafiltrazione, composta da tre batterie da 28 elementi filtranti ciascuno;
- Realizzazione del bacino di accumulo dei reflui depurati ed affinati della capacità complessiva di circa 950.000 mc (superficie di circa 320.000 mq, profondità media di circa 3,5, impermeabilizzato tramite diaframma in c.a. profondo 10 m. e innestato nelle argille di base) ubicato in località Castello a ridosso delle Saline di Stato di Margherita di Savoia;
- Realizzazione dell'impianto di sollevamento delle acque da destinate ai distretti irrigui, ubicato in prossimità del bacino di accumulo;
- Infrastrutture di circa 500 Ha di aree irrigue, in agro di Trinitapoli;
- Collegamento alla rete irrigua già esistente, a servizio di ulteriori 500 Ha, facenti parte sempre del comprensorio Sinistra Ofanto;
- Messa in esercizio dell'impianto di sollevamento, esistente, che addurrà le acque ultrafiltrate al bacino di raccolta;

L'area di intervento ricade in parte (bacino di accumulo) in ambito territoriale individuato come Sito di Importanza Comunitaria di Rete natura 2000, con denominazione "Zone Umide della Capitanata" (cod. IT9110005).

I comprensori irrigui già esistenti sono per una minima parte interni alla predetta area SIC, mentre tutti i comprensori di progetto sono esterni alla stessa.

L'analisi degli elaborati progettuali e del S.I.A. evidenzia come l'intervento proposto:

- è coerente alle prescrizioni di base elencate dal PUTT/PBA per gli Ambiti territoriali Estesidi valore distinguibile "C", e propone interventi le cui opere sono compatibili con la salvaguardia degli elementi caratterizzanti l'assetto attuale dei luoghi, in quanto non apporta alcuna alterazione all'assetto territoriale attuale, anzi qualifica ulteriormente l'area;
- è in armonia con quanto previsto dal Sistema di copertura "assetto geomorfologico-

idrogeologico” degli Ambiti Territoriali Distinti;

- è conforme alle indicazioni generali del Sistema di copertura “botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica” degli Ambiti Territoriali Distinti (si sottolinea che l’eventuale apertura di nuove strade e di deposito di rifiuti deve essere limitata alle sole necessità di cantiere e alla loro durata, al cui termine deve essere ripristinato lo stato dei luoghi), come meglio dettagliato nel capitolo relativo alla Valutazione d’Incidenza, redatto con il preciso compito di verificare la compatibilità del progetto proposto con gli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale (in attuazione degli indirizzi di tutela del presente strumento e congiuntamente alla Direttiva “Habitat” 42/94 CEE);
- non presenta elementi di contrasto con quanto previsto dalle direttive di tutela per le Emergenze individuate nel Sistema della copertura “botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica”. La superficie interessata dal progetto in esame, infatti, è stata accuratamente localizzata al di fuori dei parametri e delle fasce di protezione dei suddetti beni, nel rispetto della distanza dell’edificato pari a 400 m, prevista dal piano Regolatore Generale del Comune di Trinitapoli, attualmente in vigore, in conformità della Convenzione di Ramsar (Iran 1971) e a quanto indicato dal PUTT/PBA;
- si pone in maniera armonica rispetto a ciascuna delle zone omogenee interessate, ricedendo nelle zone agricole E2 - E3 - E4 del P.R.G. del Comune di Trinitapoli adottato dalla Giunta Comunale il 20.03.99 con Delibera n. 15 e reso esecutivo in data 09.04.99.

Lo studio di Impatto Ambientale ha consentito di individuare e prevedere le seguenti opere di mitigazione e compensazione:

- una vasta area di seminativo che circonda il bacino verrà lasciata incolta in maniera tale da rinaturalizzarsi in maniera spontanea. Tale operazione è resa possibile dalle potenzialità vegetazio-

nale del sito. Pertanto potrà ricostruirsi una superficie di salicornieto che, oltre ad essere un habitat idoneo per la sosta e la pasturazione dell’avifauna, è anche un habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

- la sagoma del bacino di raccolta e stoccaggio delle acque depurate e affinate provenienti dall’impianto di depurazione di Trinitapoli è stata attentamente curata per perseguire i molteplici obiettivi precedentemente riassunti, Inoltre sono state previste specifiche opere di ingegneria naturalistica che consentono, da un lato di mitigare gli impatti e, dall’altro, di svolgere utili funzioni di protezione spondale, di stabilizzazione dei rilevati, di protezione dall’erosione, di barriera antintrusione, di delimitazione dei percorsi carrabili - pedonali - liberi.

La documentazione integrativa prodotta chiarisce che:

- L’impianto di depurazione esistente è costituito da un biologico a fanghi attivi con rimozione dei nutrienti;
- L’efficienza dell’impianto risulta molto elevata, come testimoniato dai risultati delle analisi svolte dall’ARPA sull’effluente per un periodo di sei mesi. In particolare i risultati delle analisi evidenziano come i valori di quasi tutti i parametri significativi diano al di sotto delle soglie qualitative fissate dal D.M. 185/2003 per il riutilizzo irriguo delle acque reflue;
- Attualmente non esiste, né è stato progettato o finanziato alcun impianto di affinamento a servizio del depuratore di Trinitapoli. L’unico impianto previsto è quello progettato dal Consorzio, oggetto della presente valutazione, avente il solo scopo di intervenire sugli aspetti microbiologici dell’effluente, essendo il contenuto di fosforo ed azoto già molto limitato grazie alla stazione di abbattimento dei nutrienti presente nell’impianto esistente.
- La documentazione tecnico- scientifica prodotta dal Consorzio evidenzia come le esperienze ad oggi svolte, indichino che la permanenza di reflui affinati in bacini di stoccaggio contribuisca a

migliorarne la qualità. Ciò anche in considerazione della elevatissima superficie di scambio del bacino (circa 32 Ha) e della sua limitata profondità media 3,5 m) che garantiscono una sufficiente ossigenazione della risorsa idrica.

- Il piano di monitoraggio proposto dal Consorzio appare sufficientemente dettagliato ed in linea con le prescrizioni normative.

Le integrazioni fornite con riferimento al S.I.A. completano esaurientemente il quadro di riferimento progettuale e forniscono indicazioni utili a dirimere talune perplessità sollevate dalla LIPU che, in una propria nota, paventava un possibile danno derivante dalle variazioni dell'habitat naturale indotte dall'attrezzamento irriguo di nuove aree. La documentazione integrativa chiarisce infatti che:

- le aree irrigue di nuova istituzione hanno una superficie di 500 ha, altri 500 ha già attrezzati verranno alimentati con la nuova risorsa disponibile;
- con riferimento ai 500 ha da attrezzare, la documentazione fotografica allegata alla relazione integrativa consente di chiarire come si tratti di zone da molti anni utilizzate a fini agricoli ed irrigate privatamente. Il loro attrezzamento irriguo non produrrà pertanto significative modificazioni degli eventuali habitat esistenti, mentre eviterà il diffuso attingimento dalla falda, con la conseguente intrusione di acque salmastre.

Sempre con riferimento agli aspetti evidenziati dalla LIPU, si osserva come la Relazione Integrativa del SIA (cfr. 2.1.3) chiarisca in modo inequivocabile che non vi sono comparti irrigui da di progetto interni a zone SIC e/o ZPS. La parte nord del comparto di loc. Tratturiello è solo adiacente a tali zone. Nel citato elaborato viene inoltre stigmatizzato come i comparti irrigui da attrezzare hanno già da tempo subito trasformazioni diffuse, tanto da presentarsi oggi come estese aree occupate da vigneti, uliveti e seminativi (cfr. All. 6 e paragrafi 4.5-4.7).

La problematica della sottrazione di acqua dolce all'interno della ZPS e la perturbazione delle specie con attività venatoria legale e illegale, viene affron-

tate dagli estensori del S.I.A. evidenziando come l'area restituita a salicomieto, circoscritta al bacino di raccolta, sia delimitata da una strada di servizio che si raccorda alla viabilità esistente e alla strada sterrata perimetrale che circonda il bacino e come lungo l'intero sviluppo di tale viabilità è prevista la piantumazione di arbusti autoctoni che delimitano fisicamente l'area.

Con riferimento ai paventati rischi di intrusione nell'oasi LIPU, dalla consultazione degli elaborati si deduce come, a protezione dell'invaso, e quindi della retrostante area LIPU, siano state previste, procedendo dall'esterno verso l'interno, tre progressive barriere: una fascinata viva con aggiunta di rizomi e cespi, la strada sterrata di servizio, una ulteriore fascinata viva e una viminata viva, con l'aggiunta in più zone cannicciate. Inoltre l'isola artificiale della superficie di circa 2 Ha rappresenta un'oasi sicura per l'avifauna, infatti essa si presenta ben distanziata dagli argini ($D_{min}=70$ per la parte più elevata e $D_{min}=150$ per la parte semisommersa) ed è inaccessibile dall'esterno essendo circondata dall'acqua.

Il S.I.A. illustra come l'allocazione spaziale del bacino di stoccaggio discenda dallo studio di diverse alternative. In particolare la "soluzione 1" prescelta è caratterizzata da minori impatti, essenzialmente conseguenti alla maggiore distanza dal centro abitato di Trinitapoli e ad una migliore integrazione con le aree limitrofe (saline, LIPU, etc.) e con le differenti componenti progettuali previste (comparti irrigui e depuratore esistente).

La realizzazione dell'opera potenzia e migliora il sistema irriguo nell'agro di Trinitapoli, in continuità con la vocazione agricola di queste terre, sicuramente sottrae in modo definitivo una porzione di superficie alla Riserva naturalistica, ma offre l'opportunità di un maggiore controllo delle specie animali protette rispetto a fenomeni di bracconaggio molto diffusi in zona e di sottrarre superficie allo sfruttamento agricolo abusivo, essendo quasi un ultimo presidio pubblico prima delle fasce di protezione del parco delle Saline.

L'opera è inoltre in armonia con lo spirito della normativa vigente (Legge Galli, Legge 152, ecc.) che individua nel riuso della risorsa idrica uno dei cardini dello sviluppo ambientale sostenibile, l'intervento risulta altresì coerente con la programmazione regionale che vede attivate linee di finanzia-

mento miranti allo sviluppo del virtuoso meccanismo del riutilizzo irriguo. Il volume di quasi 1 Mmc della vasca prevista nel progetto è quello indispensabile per l'irrigazione di 1000 Ha, che, a loro volta, costituiscono una superficie al di sotto della quale l'intervento diviene antieconomico e quindi irrealizzabile.

Vi è inoltre da precisare come l'opera proposta non abbia uguali in Italia, il progetto predisposto dal proponente è da considerarsi in tal senso un "progetto pilota", da realizzare e gestire con criteri di massima prudenza. In tale spirito si ritiene utile che le opere progettate presentino una certa "ridondanza" nei confronti delle problematiche connesse alla sicurezza di esercizio.

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., ritenendo superate le osservazioni presentate, ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:
 - il bacino sia compartimentato almeno in due settori idraulicamente distinti, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione straordinaria. La compartimentazione andrà eseguita mediante la realizzazione di un ulteriore argine;
 - sia realizzato un idoneo circuito idraulico atto a consentire il travaso dell'acqua da uno all'altro dei due sottobacini. Ciò allo scopo di garantire, in caso di necessità, la ossigenazione della risorsa idrica stoccata;
 - vengano indicate le destinazioni dei materiali di scavo non riutilizzabili o in eccesso alle opere di rinterro previste dal progetto;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.08.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di utilizzazione ai fini irrigui delle acque reflue del Comune di Trinitapoli, proposto dalla Consorzio per la Bonifica della Capitanata - Corso Roma, 2 - Foggia -, purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - il bacino sia compartimentato almeno in due settori idraulicamente distinti, in modo da rendere possibili le operazioni di manutenzione straordinaria. La compartimentazione andrà eseguita mediante la realizzazione di un ulteriore argine;
 - sia realizzato un idoneo circuito idraulico atto a consentire il travaso dell'acqua da uno all'altro dei due sottobacini. Ciò allo scopo di garantire, in caso di necessità, la ossigenazione della risorsa idrica stoccata;
 - vengano indicate le destinazioni dei materiali di scavo non riutilizzabili o in eccesso alle opere di rinterro previste dal progetto;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 settembre 2004, n. 313

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” – Azione 3b “Interventi di miglioramento funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori tecnologie” Azioni dirette. Annualità 2000 e 2001 – Comune di Foggia – “Completamento del sistema di telerilevamento flotta autobus ed informazione utenza”. Rettifica Det. Dirigenziale n° 282 del 02/08/2004 per gli adempimenti contabili. Impegno di spesa e liquidazione ed erogazione dell’anticipazione del 7%.

L’anno 2004 addì 16 del mese di settembre in Modugno presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell’8.8.2000 n. C(2000) n. 2349;

VISTO il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con deliberazione dell’11.12.2000 n. 1697;

CONSIDERATO che nell’ambito del Complemento di Programmazione del P.O.R. Puglia 2000-2006 sono previste, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione della Misura 5.2.;

RITENUTO che al fine di assicurare il rispetto delle modalità e della tempistica è necessario regolare i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di FOGGIA per l’attuazione dell’intervento “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO FLOTTA AUTOBUS ED INFORMAZIONE UTENZA” di cui alla Misura 5.2 Azione 3b, con il disciplinare a tal fine predisposto che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione, dal Responsabile del Procedimento individuato dal Comune di FOGGIA;

VISTA la deliberazione di G.R. del 28.12.2000 n. 2822 con la quale è stato approvato il piano finanziario 2000-2002 del POR che assegna per gli anni 2000-2001 la somma complessiva di lire 28.091.405.160, relativamente alla misura 5.2 - “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” - FESR;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 166 del 10/08/2001, pubblicata sul BURP n. 141 del 14.09.2001, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l’accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura 5.2 - Azione 3b della misura POR 5.2 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA MOBILITÀ E DEL TRASPORTO URBANO A LIVELLO INTERNO, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE” - AZIONI DIRETTE, con indicazione delle risorse disponibili per l’annualità 2000 - 2001, ammontanti complessivamente a £. 7.022.851.290 pari a Euro 3.627.000,00;

PRESO ATTO che l'intervento "COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO FLOTTA AUTOBUS ED INFORMAZIONE UTENZA" proposto dal Comune di FOGGIA, di importo complessivo pari a Euro 1.680.000,00, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. - MURA 5.2 - Azione 3b Annualità 2000-2001 per un importo di Euro 1.428.000,00, quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, e Euro 117.600,00 quale quota parte Regionale, con un cofinanziamento Comunale pari a Euro 134.400,00;

VISTO che il Comune di FOGGIA, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione della succitata Determina Dirigenziale, ha inoltrato a questo Assessorato gli atti relativi all'approvazione del progetto così come richiesto con nota di questo Assessorato dell'11/09/2001. prot. n° 9776; nonché gli atti formali di impegno di spesa relative alla quota di compartecipazione finanziaria dell'intervento;

VISTO la Determinazione Dirigenziale del Settore n° 348 dell'11/11/2003 di Revoca a finanziamento e la Determina Dirigenziale n° 25 del 30/01/2004 di Revoca della succitata D.D. n° 349/03 e concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la nota di chiarimenti richiesti dal Settore Ecologia n° 678 del 01/07/2004 trasmessa al Comune di FOGGIA a seguito della documentazione inviata dal Responsabile del Procedimento con i relativi allegati e il successivo riscontro avvenuto con nota del 27/07/2004 prot. N° 424 acquisita al prot. dell'Ufficio n° 7814 del 30/07/2004;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° 727 del 15/06/2004 con la quale il Dirigente del Settore Arredo Urbano e Ambiente del Comune di FOGGIA ha rideterminato a seguito dell'espletamento della trattativa privata ai sensi dell'art. 9 Comma 4 lett. c) e lett. e) del D.lgs n° 358/92 il nuovo quadro economico di spesa per un importo definitivo ammontante a Euro 1.679.162,40 comprensivo di IVA e con un economia pari a Euro 831,60;

PRESO ATTO che il finanziamento P.O.R. è pari

a EURO 1.544.829,41 e che la restante quota parte pari a Euro 134.332,99 è a carico del Comune di FOGGIA;

VISTO che con Determina Dirigenziale n° 382 del 02/08/2004 sono state impegnate, erroneamente delle somme su capitoli di bilancio - residui di stanziamento, esauriti;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'intervento proposto dall'Ente in oggetto, si debba procedere a rettificare la Determina Dirigenziale n° 382 del 02/08/2004 e ad impegnare la somma relativa al finanziamento POR di cui sopra e liquidare ed erogare la somma di anticipazione del 7% pari a Euro 108.138,06;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

Impegnare a favore del Comune di FOGGIA, per la realizzazione dell'intervento "COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO FLOTTA AUTOBUS ED INFORMAZIONE UTENZA." quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 3b, la somma complessiva di Euro 1.544.829,41 così ripartite:

- a) Euro 1.221.007,39 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2004 - residui di stanziamento 2001, Euro 187.491,48 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2004 - residui di stanziamento 2002 ed Euro 18.789,17 sul Capitolo, 1091502 del Bilancio 2004 residui di stanziamento 2003;
- b) Euro 117.541,37 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2004 - residui di stanziamento 2001;

- Liquidare a favore del Comune di FOGGIA, l'anticipazione del 7% pari a Euro 108.138,06, per Euro 100.568,40 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2004 residui di stanziamento 2001, e per euro 7.569,66 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2004 residui di stanziamento 2001;

- Erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di FOGGIA, l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 108.138,06;

Dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

- di approvare il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il Comune di FOGGIA per l'attuazione dell'intervento "COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO FLOTTA AUTOBUS ED INFORMAZIONE UTENZA" di cui alla Misura 5.2 Azione 3b, allegato al presente provvedimento;
- di stabilire che l'erogazione dei successivi acconti del finanziamento in questione al Comune di FOGGIA è condizionata dall'avvenuta sottoscrizione e restituzione del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Comune di FOGGIA, nonché dal rispetto da parte dell'Ente locale degli adempimenti di cui al disciplinare medesimo;
- di stabilire che il finanziamento P.O.R. è pari a EURO 1.544.829,41 e che la restante quota parte dell'8% è a carico del Comune di FOGGIA;
- di rettificare la Determina Dirigenziale n° 382 del 02/08/2004 per gli adempimenti contabili e impegnare a favore del Comune di FOGGIA, per la

realizzazione dell'intervento "COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO FLOTTA AUTOBUS ED INFORMAZIONE UTENZA" quale finanziamento P.O.R. Puglia 2000-2001 Misura 5.2 - Azione 3b, la somma complessiva di Euro 1.544.829,41 così ripartite:

- a) Euro 1.221.007,39 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2004 - residui di stanziamento 2001 Euro 187.491,48 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2004 - residui di stanziamento 2002 ed Euro 18.789,17 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2004 - residui di stanziamento 2003;
- b) Euro 117.541,37 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2004 - residui di stanziamento 2001;

- di liquidare a favore del Comune di FOGGIA, l'anticipazione del 7% pari a Euro 108.138,06, per Euro 100.568,40 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2004 residui di stanziamento 2001, e per euro 7.569,66 a fronte dell'impegno assunto sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2004 residui di stanziamento 2001;

- di dar mandato al Settore Ragioneria di erogare mediante emissione del relativo mandato di pagamento a favore del Comune di FOGGIA, Partita IVA 00363460718 - secondo le disposizioni di cui alla legge n° 720/84 e successive modifiche ed integrazioni l'anticipazione del 7% del finanziamento di che trattasi pari a Euro 108.138,06;

- di dichiarare che non risultano, agli atti d'Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità competente a carico del soggetto beneficiario, per cui le somme oggetto del presente provvedimento di liquidazione costituiscono credito certo, esigibile e liquidabile.

1. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
3. Di notificare il presente provvedimento al Comune di FOGGIA;

4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto è composto da 5 pagine e da un allegato composto da 4 pagine (parte integrante del presente provvedimento) ed è adottato in duplice originale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

**PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE
2000 - 2006**

**DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA REGIONE
PUGLIA ED ENTI ATTUATORI PER L'UTILIZZO DEI FONDI P.O.R.**

Art. 1

I rapporti tra la Regione Puglia e il COMUNE DI FOGGIA, "CONTLETAMENTO DEL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO FLOTTA AUTOBUS ED INFORMAZIONE UTENZA" beneficiario dei contributi di cui al Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 Misura 5.2. - Azione 3b - sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

L'Ente attuatore dovrà procedere all'affidamento dei lavori e all'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, della normativa antimafia, della decisione della Commissione UE 94/342 del 31/5/1992 per quanto concerne le azioni informative e pubblicitarie.

Art. 3

All'attuazione dell'intervento si provvederà nei termini indicati nell'art. 31 della L.R. 25/9/2000 n° 13 e nel cronogramma allegato al Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 1697 dell'11/12/2000.

In caso di mancato rispetto da parte del soggetto beneficiario dei termini fissati si provvederà alla revoca del finanziamento accordato.

Nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 4

L'importo del finanziamento per assicurare la realizzazione dell'intervento sarà ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto. L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile e comprende le voci di spesa di cui all'art. 17 del Regolamento n° 554/1999, con le dovute variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del medesimo intervento, e nei limiti indicati nell'allegato 2 del Complemento di Programmazione.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi bonari di cui all'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, e gli interessi per ritardati pagamenti.

Art. 5

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive quadrimestrali fino al 95%

del costo rideterminato, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;

- erogazione finale nell'ambito del residuo 5% disposta contestualmente alla emissione del provvedimento, predisposto dal Responsabile della singola misura e firmato dal Dirigente del Settore competente, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'Ente attuatore.

Nel caso di cofinanziamento l'anticipazione e le successive erogazioni sono commisurate all'importo rideterminato ammesso a contributo.

Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge, comprensive della quota a carico dell'Ente attuatore.

Art. 6

I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale delle spese effettivamente sostenute. Tale rendicontazione va presentata entro la prima decade del mese successivo anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente.

Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante del soggetto attuatore o da persona delegata una attestazione ove risulti che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia d'impatto ambientale e di pari opportunità;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e

congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità;

- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati;
- (solo per la certificazione di spesa finale) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella certificazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

Art. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede a fornire alla Regione Puglia dati, atti e documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini della rendicontazione la stessa sarà prodotta su supporto informatico (floppy disk) rilasciato dalla Regione.

Le erogazioni di cui all'art. 6 sono subordinate all'acquisizione preventiva dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale secondo le procedure di immissione, trasferimento e convalida delle informazioni indicate dalla Regione.

Art. 8

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza

della realizzazione delle opere e che le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

Art. 9

L'intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Art. 10

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'Ente attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca l'Ente attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo Ente tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Comunità Economica Europea.

Il Responsabile
di Misura 5.2
Ing. Gennaro Rosato

Il Responsabile
Unico
del Procedimento

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 319

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un complesso turistico-ricettivo nel Comune di Leverano.

L'anno 2004 addì 27 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1881 del 23.02.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo con, tipologia a bungalow, ristorante e sosta camper in loc. Paladini nel Comune di Leverano (Le), proposto dalla Sig.ra Foresta Antonella - Lecce - ;
- con nota acquisita al prot. n. 7029 del 07.07.2004, l'amministrazione comunale di Leverano attestava l'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico 27.05.2004 al 27.06.2004 e comunicava che nel predetto periodo non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
- con successiva nota prot. n. 7614 del 22.07.2004 veniva comunicato il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Leverano in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali emerge che l'area di intervento non è soggetta a vincoli paesaggistici ed è coltivata ad uliveto e che i principali dati del progetto sono:
Superficie complessiva mq 17.077
Superficie coperta mq 1.311,20
Volume complessivo mc 3238,27;
- pertanto si propone di escludere dalla procedura

di VIA, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:

- che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - che, considerato il notevole fabbisogno idrico della struttura, si individuino soluzioni per l'approvvigionamento potabile in modo da limitare il prelievo da falda. Il pozzo da cui si dichiara di approvvigionarsi deve essere regolarmente autorizzato per usi potabili e la portata massima captata non deve superare i limiti autorizzati;
 - che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo, ecc.);
 - che l'impianto di depurazione previsto sia dimensionato in modo da coprire i picchi di produzione di acque reflue e che i fanghi siano smaltiti secondo le normative vigenti;
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolata a secco, ecc.);
 - che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
 - che vengano salvaguardati gli uliveti esistenti;
 - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso). Si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo con tipologia a bungalow, ristorante e sosta camper in loc. Paladini nel Comune di Leverano (Le), proposto dalla Sig.ra Foresta Antonella, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate:
 - che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - che, considerato il notevole fabbisogno idrico della struttura, si individuino soluzioni per l'approvvigionamento potabile in modo da limitare il prelievo da falda. Il pozzo da cui si dichiara di approvvigionarsi deve essere regolarmente autorizzato per usi potabili e la portata massima captata non deve superare i limiti autorizzati;
 - che si adottino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo dell'erogazione elettrodomestici a basso consumo, ecc.);
 - che l'impianto di depurazione previsto sia dimensionato in modo da coprire i picchi di produzione di acque reflue e che i fanghi siano smaltiti secondo le normative vigenti;
 - che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad

esempio ghiaia, terra battuta, basolata a secco, ecc.);

- che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti;
 - che vengano salvaguardati gli uliveti esistenti;
 - che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso). Si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 320

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Realizzazione di un complesso ricettivo in località Marina di Ugento – Comune di Ugento (Le) – Prop. Orex s.r.l.

L'anno 2004 addì 27 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota datata 23.06.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione di un complesso ricettivo in località marina di Ugento nel Comune di Ugento (Le), da parte della Orex Sx.1. - Via Pozzuolo, 8 - Lecce -;
- con nota prot. n. 6369 del 21.06.2004, il Settore Ecologia richiedeva al comune di Ugento l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava a comunicare eventuali osservazioni pervenute;
- con nota acquisita al prot. n. 7884 del 03.08.2004, il Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Ugento trasmetteva il parere favorevole all'intervento proposto. Con la stessa nota si comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 10.06.2004 al 09.07.2004, dell'avviso, pubblico di avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento sopra evidenziato;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 13.09.2004, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

L'intervento prevede la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo in località Marina di Ugento, ad est dell'abitato di Torre San Giovanni, in prossimità della strada litoranea. L'area di intervento è interna al piano di lottizzazione approvato in via definitiva con delibera del Commissario Prefettizio n. 53 dell'08.08.2000 e successivamente convenzionato. La zona è campita dal vigente strumento urbanistico come C/9 "insediamento dei ser-

vizi turistici". Il piano Urbanistico Tematico Territoriale la individua come ambito territoriale esteso di tipo C, evidenziando i seguenti vincoli:

- legge 1497/99;
- vincolo faunistica ai sensi e per gli effetti della legge 157/1992; in particolare l'area è inserita all'interno dell'Oasi di Protezione del Bacino di Ugento, risulta limitrofa alla zona di ripopolamento a cattura Contrada Specchia del Corno - Contrada I Paduli;
- vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923.

Rispetto all'area boscata presente lungo la fascia costiera, in cui è presente il biotopo Pineta di Ugento, l'intervento si pone a distanza di oltre 100 m.

Il Comitato Urbanistico Regionale, con parere n. 57 del 28.05.98, ha considerato l'intervento coerente con le previsioni del PUTT, rilevando, all'atto dell'approvazione:

- la compatibilità degli interventi di trasformazione con l'unità paesaggistica;
- la non classificazione come Acque Pubbliche del sistema dei canali e dei bacini artificiali di drenaggio consortili;
- il rispetto delle distanze dalle aree pinetate;
- che il sito in oggetto di trasformazione non presenta elementi e caratteristiche tali da potersi classificare come Zona Umida.

La lottizzazione insiste per intero in zona SIC Litorale di Ugento IT9150009.

Il comune di Ugento ha proposto una ripermestrazione dell'area protetta a seguito di un approfondito studio del proprio territorio esperito dall'Università di Lecce che esclude la zona di intervento in quanto interessata da terreni arati utilizzati a seminativo.

Il villaggio turistico è costituito da un edificio servizi (ristorante, hall, sala convegni, alloggi del personale), da un edificio per centro fitness e baby club, da edifici a corte ed a corte doppia per residenze e camere ospiti, da attrezzature sportive, piscina e solarium, da viabilità e piazze interne, parcheggi, verde attrezzato e impianti.

Il terreno sul quale insiste ha una superficie di 160.000 mq, dei quali 83.400 mq verranno ceduti al comune per verde pubblico e parcheggi.

La superficie coperta risulta essere di 10.795 mq per un volume totale di 63.602 mc. Sono destinati per impianti sportivi 3.170 mq, mentre i parcheggi avranno un'estensione di 6.650 mq.

L'approvvigionamento idrico sarà garantito dalla rete AQP per una portata di 1,88 l/sec.; è comunque prevista una riserva idrica avente una capacità di 325 inc, tale da garantire il fabbisogno del villaggio per 48 ore.

Le acque nere saranno convogliate in un impianto di depurazione realizzato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. N. 152/99. Le acque trattate saranno disperse per sub-irrigazione. E' previsto inoltre un sistema di trattamento delle acque bianche.

L'intervento previsto ricade nella sua interezza in zona SIC litorale di Ugento IT9150009. Tuttavia nell'esame del progetto non si può non tenere in debito conto sia quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente 8zona C9, sia quanto previsto dal P.U.T.T. (Ambito esteso C).

Il citato parere del Comitato Urbanistico regionale ribadisce la rispondenza del Piano di Lottizzazione sia all'uno che all'altro strumento di pianificazione, sebbene condizioni l'approvazione ad alcune prescrizioni, alle quali i progettisti hanno puntualmente ottemperato.

L'ulteriore elemento di valutazione è la circostanziata relazione dell'Università di Lecce che prevede la ripermestrazione del SIC, escludendo l'area di intervento.

Pertanto, giudicati esaustivi gli elaborati progettuali prodotti e sufficienti a mitigare gli impatti le soluzioni progettuali adottate, si ritiene la non assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA, purchè si osservino le seguenti prescrizioni:

- l'acquisizione del preventivo parere del competente Ufficio del Genio Civile per l'autorizzazione all'emungimento delle acque da utilizzare ai fini irrigui;
- realizzazione di un idoneo impianto di trattamento delle acque meteoriche che preveda, oltre alla dissabbiatura e grigliatura, anche la disoleazione;
- per l'accesso al mare venga utilizzata esclusivamente la viabilità esistente;
- le aree campite come pubbliche siano rinaturalizzate per almeno 6 ha;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della citata Legge

Regionale, si individua nel comune di Ugento l'autorità competente al controllo delle presenti prescrizioni. Il comune di Ugento provvederà a trasmettere idonea certificazione di conformità delle opere realizzate alle prescrizioni;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 13.09.2004, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione di un complesso ricettivo in località Marina di Ugento nel Comune di Ugento (Le), da parte della Ores S.r.l. - Via Pozzuolo, 8 - Lecce -, escluso dalle procedure di V.I.A., purchè vengano garantite seguenti prescrizioni:
 - l'acquisizione del preventivo parere del competente Ufficio del Genio Civile per l'autorizzazione all'emungimento delle acque da utilizzare ai fini irrigui;
 - realizzazione di un idoneo impianto di trattamento delle acque meteoriche che preveda, oltre alla dissabbiatura e grigliatura, anche la disoleazione;

- per l'accesso al mare venga utilizzata esclusivamente la viabilità esistente; le aree campite come pubbliche siano rinaturalizzate per almeno 6 ha;
- ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della citata Legge Regionale, si individua nel comune di Ugento l'autorità competente al controllo delle presenti prescrizioni. Il comune di Ugento provvederà a trasmettere idonea certificazione di conformità delle opere realizzate alle prescrizioni;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 321

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza – Lavori di completamento della strada extraurbana “Chiasce Velonne” in agro di Cassano delle Murge (Ba) - Prop. Comunità Montana Murgia Barese Sud Est.

L'anno 2004 addì 27 del mese di settembre in

Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2024 del 26.02.2004, veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione dei lavori di completamento della strada extraurbana "Chiasce Velonne" in agro di Cassano Murge (Ba) da parte della Comunità Montana Murgia Barese Sud Est - 3^a traversa Via Santeramo, 33 - Gioia del Colle (Ba) -;
- con nota prot. n. 7859 del 12.09.2003, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava la predetta amministrazione ad esprimere il parere di competenza. Ad oggi tale parere non risulta pervenuto;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 03.08.2004, rilevava quanto segue:

L'intervento in progetto ricade in un'area posta a sud-est dell'abitato di Cassano Murge e si riferisce al completamento della strada extraurbana "Chiasce Velonne" da realizzarsi in prossimità del confine tra il suddetto comune e Acquaviva delle Fonti. Tale strada collegherebbe la strada San Francesco preesistente con la strada provinciale Acquaviva delle Fonti-Santeramo e precisamente in corrispondenza del nuovo Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" in fase di realizzazione lungo la suddetta strada provinciale.

Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato stradale della lunghezza totale di 700 m con un'unica carreggiata a due corsie con banchine laterali per una larghezza complessiva di 7,00 m che collegherebbe la strada San Francesco preesistente con la strada provinciale Acquaviva delle Fonti Santeramo, attraversando per tutto il tracciato il

"Bosco di Mesola".

Come illustrato a pag. 11 della relazione di incidenza, la strada in progetto è caratterizzata da un tracciato stradale rettilineo con totale assenza di curve, nel tratto iniziale il progetto prevede la realizzazione di un ponte che interesserà il tracciato per una lunghezza di circa 20,00 m con un'altezza da piano di campagna di circa 5,00 m.

L'area su cui insisterà il suddetto tracciato stradale ha subito in precedenza un disboscamento per consentire all'Acquedotto Pugliese la posa in opera di condotte per l'alimentazione alternativa di alcuni comuni, in particolare nell'area in esame sono stati eseguiti lavori per la derivazione di Acquaviva delle Fonti alla vasca di Mercadante. lavori che hanno comportato l'occupazione in parte temporanea ed in parte permanente di una striscia di suolo boschivo. E' previsto nel progetto in essere che il tracciato stradale sarà realizzato sfruttando le aree adiacenti a quelle utilizzate dall'AQP S.p.A., aumentando inevitabilmente così la zona da sottrarre al bosco stesso.

La zona in oggetto insiste sul Sito Natura 2000 denominato "Bosco di Mesola" (cod. IT9120003) individuato ai sensi della Direttiva 92/43CEE come proposto Sito di Importanza Comunitaria e inserito nell'elenco dei pSIC e ZPS pubblicato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000. Il Sito Natura 2000 si trova in provincia di Bari e include i comuni di Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti e Santeramo in Colle e interessa un'estensione di 3.029 ha.

Come sottolineato nella relazione di incidenza presentata, il sito è stato incluso nell'elenco dei pSIC regionali, grazie alla presenza di Habitat di Importanza Comunitaria contenuti nell'allegato 1 della Direttiva "Habitat" e, peraltro, gli Habitat di Importanza Comunitaria presenti nel sito in oggetto si trovano nello Stato A ovvero di conservazione eccellente.

Inoltre, il sito è stato incluso nell'elenco dei pSIC regionali anche data l'importanza ecologica che riveste per alcune specie di fauna di interesse comunitario incluse nell'Allegato II della Direttiva "Habitat".

Il Bosco di Mesola, foresta di latifoglie ellofile decidue con dominanza di querce termofile, si trova ad un'altitudine compresa tra i 334 e i 487 m sul livello del mare. Viene riportato nella relazione di

incidenza ambientale che in tale bosco il paesaggio è dominato da un nucleo boschivo caratterizzato dalla presenza prevalente di *Quercus pubescens* e con presenza minore di *Quercus troiana* e *Quercus ilex*. Vien detto che il bosco è utilizzato a ceduo in alcune aree e che in altre si presenta allo stato di fustaia. Le zone prossime al bosco sono aree di pseudosteppa inquadrabile nell'associazione *jestuca-brometalia*. Sono presenti anche vegetazioni arbustive a macchia con prevalenza di *Pistacia lentiscus*, *Philyrrea latifolia*, *Crataegus monogyna*. Viene evidenziato sempre nella relazione di incidenza che le principali problematiche di conservazione sono legate alla necessità di tutelare un nucleo boschivo di elevato valore vegetazionale, che presenta esemplari arborei di notevole importanza flogistica.

In riferimento al PUTT, viene precisato nella relazione allegata, che l'intervento ricade per il tratto iniziale in ambito territoriale esteso di valore distinguibile "C", anche se nella cartografia allegata l'area oggetto dell'intervento non mostra con chiarezza l'appartenenza all'ambito C o B del PUTT/PBA. Non vengono evidenziati per la zona dell'intervento vincoli di alcun tipo, neanche il vincolo idrogeologico.

La relazione di incidenza ambientale allegata al progetto conclude affermando che il progetto di completamento della strada extraurbana Chiasce Velonne non comporta incidenze significative sugli habitat e le specie presenti nel Sito Natura 2000 "Bosco di Mesola" e che gli impatti elementari calcolati sono compatibili con la capacità di carico ambientale del Sito e pertanto l'intervento in oggetto è compatibile con l'ambiente.

Questo vorrebbe dire che non vi sono influenze rilevanti, né influenze negative sugli ecosistemi presenti, sulla flora e sulla fauna, poiché l'intervento sarà realizzato nel rispetto di tutte le componenti ambientali.

Ma come possono una strada ed un ponte tracciati nel mezzo di un bosco, sia pur in 700 m già in parte danneggiati da lavori dell'Acquedotto, ma comunque oggi in via di rinaturalizzazione, essere compatibili con l'ambiente?

Il "Bosco di Mesola" è davvero un'oasi naturale, è sufficiente imboccare dalla Provinciale Acquaviva-Santeramo la stradina del Vecchio Acquedotto e percorrerla tutta passando anche per un ponticello

fino ad arrivare alla strada San Francesco per averne piena consapevolezza.

Nelle relazioni presentate con il progetto si afferma che la strada in oggetto dovrebbe garantire un collegamento più rapido tra il comune di Cassano Murge ed il nuovo Ospedale Regionale "F. Miulli" in fase di costruzione, ma in diversi punti di tali relazioni viene ripetuto che il traffico veicolare che interesserà il tronco stradale in progetto darà piuttosto esiguo (pg. 15, 16, 18 et al.) e che comunque tale intervento si configura come un'opera di preminente interesse pubblico.

Le due affermazioni sono leggermente in contrasto, in quanto un intervento sul territorio per essere realmente di pubblica utilità dovrebbe essere di indispensabile utilizzazione per molte persone e non per poche, soprattutto se questo intervento crea un danno ad un Sito di rilevante Importanza Comunitaria. In alcuni casi per il bene di tutti può essere necessario sacrificare ambienti naturali di grande pregio, ma quando non vi sono effettivamente altre possibilità alternative.

Nel caso in progetto, invece, vi è una strada che già collega Cassano Murge alla strada provinciale Acquaviva delle Fonti-Santeramo ed anche in tempi relativamente brevi. Perché, quindi, non adottare la viabilità già esistente per raggiungere l'erigendo ospedale "F. Miulli" o pensare ad un'altra possibile alternativa, sempre che il flusso di traffico veicolare lo richieda?

L'esame della documentazione presentata ha condotto alla formulazione delle considerazioni prima illustrate che obbligano l'importanza e l'unicità del sito "Bosco di Mesola" oggetto dell'intervento a procedere con rigorosa cautela.

Per quanto fin qui esposto il Comitato V.I.A. ha quindi espresso parere negativo per il completamento dell'opera di che trattasi;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del

31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.08.2004, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione dei lavori di completamento della strada extraurbana "Chiasce Velonne" in agro di Cassano Murge (Ba), proposti dalla Comunità Montana Murgia Barese Sud Est - 3^a traversa Via Santeramo, 33 - Gioia del Colle (Ba) -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 322

Procedura di V.I.A. – Interventi per la difesa

delle coste del litorale di Margherita di Savoia (Fg).

L'anno 2004 addì 27 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9119 del 25.10.2002, l'amministrazione comunale di Margherita di Savoia ha presentato, ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione degli interventi per la difesa delle coste del litorale dello stesso comune;
- con nota prot. n. 9634 del 15.11.2002, il Settore Ecologia invitava il proponente a trasmettere copia delle pubblicazioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 11/2001, al comma I. Con la stessa nota invitava l'Amministrazione Provinciale di Foggia ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta Legge Regionale. Detto parere ad oggi non risulta pervenuto;
- con nota acquisita al prot. n. 4513 del 26.05.2003, il proponente comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni sopra specificate sul quotidiano locale "Il Quotidiano di Foggia" del 26.03.03, sul quotidiano nazionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 29.03.03 e sul B.U.R.P. n. 36 in data 03.04.2003;
- con nota prot. n. 5544 del 27.06.2003 il Settore Ecologia, a seguito delle decisioni prese dal Comitato di V.I.A. nella seduta del 24.06.03, ha richiesto integrazioni in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 5629 del 27.05.2004 veniva trasmesso quanto richiesto;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 13.09.2004, ha rilevato quanto segue:

Il progetto nella stesura originaria prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:

- n. 11 pennelli emersi della lunghezza di 50 m. ed aventi larghezza di berma di 6.00 m, simili a quelli già esistenti nella zona tra Foce Quarto e Porto Canale;
- Ricucitura e prolungamento di n. 8 pennelli in località Focecchia;
- Realizzazione di 600 ml di scogliera soffolta a nord del Porto Canale;
- Trasformazione di n. 16 pennelli tradizionali in pennelli a T.

Questo Comitato, ritenendo utile che i progettisti evidenziassero i presupposti e le conseguenze ambientali delle proprie scelte progettuali, richiedeva la produzione dei seguenti elaborati integrativi:

- Modellazione matematica che consenta di prevedere quali siano gli effetti delle opere sulla trasformazione del moto ondoso, induzione di correnti (long shore e di undertow), trasporto solido;
- Studio degli effetti della barriera soffolta sull'idraulica del litorale con modellazione del setup da questa indotto,
- Analisi delle alternative possibili in termini di opere e materiali.

Il Comune di Margherita di Savoia provvedeva conseguentemente a trasmettere alla Regione Puglia il "Progetto esecutivo aggiornato alle osservazioni VIA".

Tale progetto risulta radicalmente diverso da quello originariamente sottoposto ad approvazione. In particolare la nuova configurazione progettuale prevede:

- Realizzazione di tre barriere sommerse aventi lunghezze di 200, 360 e 240 m (totale 800 m) in sostituzione della barriera avente lunghezza di 600 m originariamente prevista;
- Realizzazione di un pennello a T sommerso;
- Mancata realizzazione delle seguenti opere originariamente previste:
- n. 11 pennelli emersi della lunghezza di 50 m. ed aventi larghezza di berma di 6.00 m, simili a quelli già esistenti nella zona tra Foce Quarto e Porto Canale;
- Ricucitura e prolungamento di n. 8 pennelli in località Focecchia;

- Trasformazione di n. 16 pennelli tradizionali in pennelli a T.

Si osserva preliminarmente come questo Comitato, nell'esprimere il parere del 24.06.03, non sia entrato nel merito delle scelte tecniche effettuate dai progettisti, nè abbia prescritto alcuna modifica progettuale. Le richieste di integrazione, considerate le importanti modifiche ambientali potenzialmente innescabili dalle opere di difesa previste, miravano unicamente a consentire al proponente l'esplicitazione del percorso logico-progettuale seguito nell'individuare tipologia, geometria e dislocazione dei manufatti, al solo scopo di poter valutare obiettivamente gli effetti attesi sull'ambiente.

Gli elaborati pervenuti, piuttosto che i chiarimenti richiesti, contengono una nuova proposta progettuale, sostanzialmente differente dalla prima per tipologia, allocazione e consistenza delle opere.

E' inevitabile pertanto rilevare come, in mancanza delle osservazioni di questo Comitato, il proponente avrebbe provveduto ad appaltare e realizzare un'opera la cui utilità ed efficacia è stata smentita dagli stessi progettisti che, nella nuova stesura, hanno radicalmente modificato la configurazione delle opere previste.

Nel merito dei nuovi elaborati prodotto si rileva quanto segue:

L'analisi degli elaborati progettuali non consente di rilevare quali siano le considerazioni tecniche alla base delle intervenute variazioni. A pagina 3 della relazione descrittiva (All. 1.0) si legge testualmente: "... si è provveduto ad esaminare in ogni sua parte la richiesta di integrazione fatta dalla commissione regionale della VIA, proponendo le seguenti variazioni al progetto principale"

Non sembra neanche plausibile ritenere che le variazioni introdotte derivino dai risultati ottenuti con la modellazione matematica della propagazione del moto ondoso.

Questa (che nell'allegato Relazione Meteomarinò viene indicata come scaturente dall'impiego del Software Flow, realizzato, brevettato e commercializzato dal Delft Hydraulics, del quale non è stato allegato alcun output) è relativa infatti a configurazioni prive di opere a mare.

Ne discende quindi come non risultino analizzati i richiesti effetti sulle correnti e sul trasporto solido

né delle opere originariamente proposte né di quelle relative alla nuova configurazione.

Le uniche indicazioni presenti sono quelle relative ai coefficienti di dissipazione delle barriere, che sembrano però scaturire dalla applicazione di approcci empirici, e non forniscono alcuna indicazione circa le modellazioni indotte da tali opere sul fondale (eventuale presenza di fossa di erosione a monte, effetti provocati dai varchi, modifica delle correnti, intercettazione del trasporto cross-shore, ecc.).

I progettisti forniscono inoltre i valori stimati del setup indotto di tali opere. Questi, differentemente da quanto correntemente osservato e riportato in letteratura, risultano pressochè identici a quelli prevedibili in assenza di opere, nonostante la presenza della barriera provochi il frangimento di tipo lunging delle onde più ripide.

Si osserva in conclusione come, nonostante le radicali modificazioni apportate al progetto originario, le problematiche poste da questo Comitato risultino ancora prive di risposta, in quanto gli elaborati integrativi prodotti non consentono di evidenziare gli effetti indotti dalle opere progettate sull'ambiente ed in particolare sul trasporto solido e sull'idraulica del litorale.

Per i motivi sopra illustrati, non si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento così come previsto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R.

28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 13.09.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione degli interventi per la difesa delle coste del litorale proposto dall'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 323

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un impianto di molluschicoltura della specie *Modiolus barbatus* Linnaeus da ubicarsi in mare – Prop. Ittimar

p.s.e.r.l.

L'anno 2004 addì 27 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 783 del 29.01.2004, la p.s.c.r.1 Ittimar - C.so Italia, 17 - Lesina (FG) - trasmetteva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di molluschicoltura della specie *Modiolus barbatus* Linnaeus da ubicarsi nel Comune di Lesina;
- con nota prot. n. 1522 del 13.02.2004, il Settore Ecologia comunicava alla proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 2960 del 18.03.2004, l'amministrazione comunale di Lesina trasmetteva il parere favorevole della Commissione Edilizia in merito al progetto proposto e con successiva nota acquisita al prot. n. 9063 del 09.09.2004 inviava l'attestazione rilevante l'affissione, dal 03.03.2004 al 02.04.2004, dell'avviso di deposito degli elaborati e comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente dai quali si rileva che:

Si tratta di un impianto di molluschicoltura del tipo a filari flottante sommerso che utilizza lo specchio, marino off-shore; l'impianto si trova a circa 4 km dalla costa e a circa 16 km dal Parco marino delle Isole Tremiti.

Tali distanze, grazie anche all'andamento delle correnti marine descritto nello studio fornito, risultano idonee a mitigare gli impatti sulle acque marine costiere e sulle aree protette presenti.

L'utilizzo inoltre di strutture leggere e removibili per l'ancoraggio dell'impianto rende minimo l'impatto sui fondali marini.

In base alla classificazione delle acque marine ai sensi della Legge n. 192/77, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 786/99, l'impianto, risulta ubicato in arca classificata A (possiede i requisiti idonei tali per cui i molluschi possono essere destinati al consumo umano diretto);

- ciò stante si ritiene di poter escludere dall'applicazione delle procedure di VIA l'intervento in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
- che sia garantita idonea segnalazione del poligono interessato dall'impianto mediante boe luminose ai fini della sicurezza dei natanti;
- che si sospenda la raccolta del prodotto qualora si verificassero eventi imprevisti (marce rosse, sversamento di inquinanti, ecc.) tali da pregiudicare la qualità dei molluschi, relativamente ai requisiti igienico-sanitari definiti dal D.Lgs. N. 530/92, All. A. La raccolta sarà ripresa in seguito alla verifica di idoneità dei suddetti parametri;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di molluschicoltura della specie *Modiolus barbatus* Linnaeus da ubicarsi nel Comune di Lesina (Fg) proposto dalla p.s.c.r.l. Ittimar - C.so Italia, 17 - Lesina (FG) -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- che sia garantita idonea segnalazione del poligono interessato dall'impianto mediante boe luminose ai fini della sicurezza dei natanti;
- che si sospenda la raccolta del prodotto qualora si verificano eventi impreveduti (maree rosse, sversamento di inquinanti, ecc.) tali da pregiudicare la qualità dei molluschi, relativamente ai requisiti igienico-sanitari definiti dal D.Lgs. N. 530/92, All. A. La raccolta sarà ripresa in seguito alla verifica di idoneità dei suddetti parametri;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia; di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 324

Progetto per la difesa del litorale San Menaio nel Comune di Vico del Gargano – Procedura di V.I.A.

L'anno 2004 addì 27 del mese di settembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10060 dell'11.12.2002, l'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano (FG) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la difesa del litorale San Menaio;
- con nota prot. n. 10270 del 30.12.2002, il Settore Ecologia invitava l'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto presso l'Amministrazione Provinciale di Foggia ed a provvedere alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto deposito così come disposto dall'art. 11 della L.R. n. 11 /2001, ai commi 1, 2 e 3. Con la stessa nota invitava l'Amministrazione Provinciale di Foggia ad esprimere il parere ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta Legge Regionale;
- con nota acquisita al prot. n. 3299 del 14.04.2003, l'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "L'Avvenire", sul quotidiano locale "Corriere del Mezzogiorno", entrambi del 30.01.2003 e sul B.U.R.P. del 30.01.2003;
- il Comitato Reg.le V.I.A., nella seduta del 15.04.2003, esaminati gli atti concernenti la realizzazione dell'intervento in oggetto, ha ritenuto opportuno richiedere documentazione integrativa, la cui richiesta veniva formalizzata all'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano con nota prot. n. 3650 del 29.04.2003;
- con nota acquisita al prot. n. 4961 del 13.05.2004, veniva trasmesso quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. 7558 del 26.08.2003,

l'Associazione Italia Nostra comunicava di aver inoltrato presso l'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano formale richiesta per accedere agli elaborati progettuali;

- con nota prot. 8091 del 23.09.2003, il Settore Ecologia comunicava all'Associazione Italia Nostra - che il progetto di che trattasi era in corso di valutazione da parte del Comitato Reg.le V.I.A., e che ad ogni buon fine poteva essere visionato presso l'Assessorato Ambiente;
- con nota acquisita al prot. n. 8640 del 13.10.2003 il Dott. Dario Sica in qualità di tecnico incaricato dall'Associazione Italia Nostra presentava osservazioni in merito all'intervento;
- Il Comitato Reg.le per la V.I.A., nella seduta del 03.08.2004, ha rilevato quanto segue:
 - la documentazione attestante il processo erosivo del litorale, in particolare una cartografia storica che consenta di evidenziare la consistenza e le caratteristiche del fenomeno erosivo;
 - la modellazione matematica che consente di prevedere quali siano gli effetti delle opere sulla trasformazione del moto ondoso, individuazioni di correnti (long-shore e di undertow), trasporto solido (in sospensione di fondo);
 - lo studio relativo alla efficacia (in termini di coefficienti di trasmissione, riflessione e dissipazione della sommergenza e del posizionamento delle barriere, della loro geometria e della larghezza della berna);
 - le motivazioni circa l'impiego del pennello emerso, il cui impatto ambientale è notevole, sia dal punto di vista paesaggistico che per l'influenza sulla dinamica del trasporto solido long-shore;
 - analisi delle alternative possibili in termini di opere e materiali.
- Il proponente, ha conseguentemente prodotto gli elaborati integrativi di seguito elencati:
 - Relazione tecnica illustrativa integrativa;
 - Elenco prezzi;
 - Computo metrico;
 - Quadro economico;
 - Piano di Monitoraggio;

- Capitolo speciale di Appalto
- Profilo iniziale - Profili di ripascimento
- Particolare pennello;
- Variazione della linea di riva;
- Analisi delle soluzioni del progetto;
- Studio Meteomarinario;
- Studio di morfodinamica costiera.

La richiesta analisi storica della evoluzione della linea di riva ha evidenziato come il litorale non sia soggetto ad un irreversibile processo erosivo, e come i fenomeni di arretramento osservati negli ultimi decenni siano strettamente connessi ad alcune attività antropiche, prima fra tutte l'allargamento della strada litoranea.

In particolare il nuovo progetto prevede la realizzazione di un rispascimento artificiale realizzato mediante il versamento di circa 260.000 m³ di sabbia da prelevarsi presso le cave di Lesina, Poggio Imperiale e Apricena, che da origine a un avanzamento della linea di riva (all'atto del versamento) di circa 30 m. Il rispascimento viene protetto verso ovest mediante un pennello, ortogonale alla linea di costa, avente lunghezza di circa 250 m.

Successivamente alla realizzazione delle opere è prevista una fase di monitoraggio, della durata di due anni, durante i quali verranno svolte le seguenti attività:

- Indagini batimetriche per la verifica dei processi di sedimentazione e trasporto;
- Indagini granulometriche sul fondale marino;
- Indagine topografica;
- Rilevazioni anemometriche.

Il proponente, ottemperando alle indicazioni formulate dagli Uffici regionali, ha prodotto un accurato studio meteomarinario ed una approfondita modellazione del trasporto solido nel paraggio oggetto dell'intervento.

L'impiego di tali strumenti, con i quali sono state analizzate otto differenti alternative progettuali, ha indotto i progettisti a rivedere radicalmente le scelte progettuali che avevano suscitato qualche perplessità in sede di primo esame della documentazione da parte della Commissione V.I.A.

La nuova configurazione dell'intervento, che prevede la realizzazione di un rinascimento protetto da un pennello, oltre ad essere supportata dal richiesto studio morfodinamico, appare sicura-

mente meno impattante e probabilmente più efficace della precedente, che prevedeva la realizzazione di 4 barriere sommerse;

L'unico impatto significativo appare quello generato dal pennello, la cui presenza è tuttavia indispensabile per contenere il rinascimento artificiale e garantire un congruo periodo di vita dell'intervento. D'altra parte, i risultati, delle modellazioni prodotte dal proponente inducono a ritenere pressoché bimodale la natura del trasporto solido nel paraggio in esame, e cioè rende poco significativi gli effetti che il pennello potrà avere sull'equilibrio dinamico a larga scala.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Comitato Regionale per la V.I.A. ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole all'intervento proposto, così come strutturato nella nuova configurazione derivante dalle integrazioni prodotte, le quali tra l'altro, recepiscono le osservazioni prodotte dall'Associazione Italia Nostra per il tramite del Dott. Dario Sica.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal

Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.08.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la difesa del litorale San Menaio, proposto dall'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano (FG), così come strutturato nella nuova configurazione derivante dalle integrazioni prodotte, le quali tra l'altro, recepiscono le osservazioni prodotte dall'Associazione Italia Nostra per il tramite del Dott. Dario Sica.

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 325

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Lavori di manutenzione straordinaria e raccordo tra la S.P. n. 30 e la S.P. n. 28 – Comune di Martignano (Le).

L'anno 2004 addì 27 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1870 del 23.02.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di manutenzione straordinaria e raccordo tra la S.P. n. 30 e la S.P. n. 28 nel comune di Martignano, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Lecce - Settore Patrimonio e Lavori -;
- con nota prot. n. 3115 del 23.03.2004, il Settore Ecologia invitava il Comune di Martignano a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio dell'avviso pubblico così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava altresì a comunicare se nel predetto periodo erano giunte osservazioni e/od opposizioni;
- con nota acquisita al prot. n. 6093 del 10.06.2004, l'amministrazione comunale di Martignano trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 20.02.2004 al 21.03.2004 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni. Con la stessa nota il comune trasmetteva il parere favorevole all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente dai quali si rilevano le ridotte dimensioni dell'intervento e la sua utilità al fine di realizzare un percorso di collegamento delle SS. PP. 28 e 30, alternativo all'attraversamento del centro abitato di Martignano, con prevedibili benefici effetti sulla qualità della vita degli abitanti e sulla sicurezza ed efficienza del trasporto veicolare, si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'imbibizione delle superfici sterrate, l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo e che prevedano, ove opportuno per intensità d'uso e durata della pista, le misure di mitigazione indicate in relazione (depolverizzazione della sede stradale a mezzo di emulsione bituminosa e graniglia sciolta), ecc.;
 - sia rispettato il tempo di durata dei lavori indicato nel cronogramma (240 gg) al fine di contenere anche temporalmente i disagi connessi alle attività di cantiere;
 - sia garantito il ripristino delle condizioni preesistenti nelle aree limitrofe interessate dalle piste provvisorie e dalle operazioni di cantiere;
 - i materiali di risulta non utilizzabili per la realizzazione dell'opera siano conferiti in discariche autorizzate;
 - i muretti a secco esistenti devono essere salvaguardati, prevedendone eventualmente anche la demolizione e ricostruzione, sempre rigorosamente con tecniche e materiali appartenenti alla tradizione locale, ove esigenze di tracciato o di sicurezza del trasporto veicolare dovessero renderlo necessario;
 - siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stradale che dei terreni contigui;
 - si preveda il reimpianto delle alberature adulte estirpate in seguito all'allargamento della sede stradale o la loro sostituzione sempre con le medesime essenze e comunque con piante diffuse nell'area;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la manutenzione straordinaria e raccordo tra la S.P. n. 30 e la S.P. n. 28 nel comune di Martignano proposto da parte dell'Amministrazione Provinciale di Lecce - Settore Patrimonio e Lavori -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con le seguenti prescrizioni;
- sia rispettato il tempo di durata dei lavori indicato nel cronogramma (240 gg) al fine di contenere anche temporalmente i disagi connessi alle attività di cantiere;
- sia garantito il ripristino delle condizioni preesistenti nelle aree limitrofe interessate dalle piste provvisorie e dalle operazioni di cantiere;
- i materiali di risulta non utilizzabili per la realizzazione dell'opera siano conferiti in discariche autorizzate;
- i muretti a secco esistenti devono essere salvaguardati, prevedendone eventualmente anche la demolizione e ricostruzione, sempre rigorosamente con tecniche e materiali appartenenti alla tradizione locale, ove esigenze di tracciato o di sicurezza del trasporto veicolare dovessero renderlo necessario;
- siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stradale che dei terreni contigui;
- si preveda il reimpianto delle alberature adulte estirpate in seguito all'allargamento della sede stradale o la loro sostituzione sempre con le medesime essenze e comunque con piante diffuse nell'area;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 27 settembre 2004, n. 326

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un impianto di molluschicoltura della specie *Modiolus barbatus* Linnaeus da ubicarsi in mare – Prop. Atlantide s.r.l.

L'anno 2004 addì 27 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 317 del 14.01.2004, la p.s.c.r.l. Atlantide - Via Ottaviano Augusto, 36 - Sannicandro Garganico (FG) - trasmetteva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per

la realizzazione di un impianto di molluschicoltura della specie *Modiolus barbatus* Linnaeus da ubicarsi nel Comune di Lesina;

- con nota prot. n. 1174 del 04.02.2004, il Settore Ecologia comunicava alla proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);
- con nota acquisita al prot. n. 2957 del 18.03.2004, l'amministrazione comunale di Lesina trasmetteva il parere favorevole della Commissione Edilizia in merito al progetto proposto e con successiva nota acquisita al prot. n. 9062 del 09.09.2004 inviava l'attestazione rilevante l'affissione, dal 03.03.2004 al 02.04.2004, dell'avviso di deposito degli elaborati e comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito;
- espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente dai quali si rileva che:

Si tratta di un impianto di molluschicoltura del tipo a filari flottante sommerso che utilizza lo specchio, marino off-shore; l'impianto si trova a circa 4 km dalla costa e a circa 16 km dal Parco marino delle Isole Tremiti.

Tali distanze, grazie anche all'andamento delle correnti marine descritto nello studio fornito, risultano idonee a mitigare gli impatti sulle acque marine costiere e sulle aree protette presenti.

L'utilizzo inoltre di strutture leggere e removibili per l'ancoraggio dell'impianto rende minimo l'impatto sui fondali marini.

In base alla classificazione delle acque marine ai sensi della Legge n. 192/77, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 786/99, l'impianto risulta ubicato in area classificata A (possiede i requisiti idonei tali per cui i molluschi possono essere destinati al consumo umano diretto);

- ciò stante si ritiene di poter escludere dall'applicazione delle procedure di VIA l'intervento in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:
 - o che sia garantita idonea segnalazione del poli-

gono interessato dall'impianto mediante boe luminose ai fini della sicurezza dei natanti;

- o che si sospenda la raccolta del prodotto qualora si verificano eventi imprevisti (maree rosse, sversamento di inquinanti, ecc.) tali da pregiudicare la qualità dei molluschi, relativamente ai requisiti igienico-sanitari definiti dal D.Lgs. N. 530/92, All. A. La raccolta sarà ripresa in seguito alla verifica di idoneità dei suddetti parametri;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L. R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto di molluschicoltura della specie *Modiolus barbatus* Linnaeus da ubicarsi nel Comune di Lesina (Fg) proposto dalla p.s.c.r.l. Atlantide - Via Ottaviano Augusto, 36 - Sannicandro Garganico (FG) -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 - o che sia garantita idonea segnalazione del poli-
 - o che sia garantita idonea segnalazione del poli-
 - o che si sospenda la raccolta del prodotto qualora si verificano eventi imprevisti (maree rosse, sversamento di inquinanti, ecc.) tali da pregiudicare la qualità dei molluschi, relativamente ai requisiti igienico-sanitari definiti dal D.Lgs. N. 530/92, All. A. La raccolta sarà ripresa in seguito alla verifica di idoneità dei suddetti parametri;

dicare la qualità dei molluschi, relativamente ai requisiti igienico-sanitari definiti dal D.Lgs. N. 530/92, All. A. La raccolta sarà ripresa in seguito alla verifica di idoneità dei suddetti parametri;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 settembre 2004, n. 341

Progetto per il riuso delle acque reflue per usi industriali del depuratore consortile del Comune di Maglie – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Prop. Consorzio SISRI di Lecce.

L'anno 2004 addì 29 del mese di settembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5031 del

17.05.2004, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione un impianto per il riuso delle acque reflue, nel Comune di Maglie (LE);

- con nota prot. n. 6137 del 14.06.2004, il Settore Ecologia invitava l'Amministrazione Comunale di Maglie a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 gg. all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 8336 del 19.08.2004, l'Ufficio Tecnico del Comune di Maglie comunicava l'affissione all'albo pretorio, dal 14.05.04 al 14.06.2004, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, comunicando altresì che nei tempi di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni al progetto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente, si propone di escludere l'intervento di che trattasi dall'applicazione delle procure di V.I.A., purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione, dell'impatto acustico, controllo polveri ecc.);
 2. siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili - interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari). A tal fine si precisa che le destinazioni ammissibili per il riuso industriale delle acque reflue riguardano l'acqua antincendi, di processo, di lavaggio e di cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o prodotti farmaceutici e cosmetici" art. 3 comma 1, DM n. 185 del 12 giugno 2003);
 3. siano definiti i sistemi di identificazione per tutti i componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili, E' possibile usare mate-

riali differenti, e/o una colorazione particolare accompagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;

4. siano posizionati sistemi di rilevamento della qualità, della pressione e della portata nei punti critici della rete, in modo da monitorare regolarmente le acque;
 5. sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
 - i reflui in uscita;
 - la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto sui bersagli sensibili, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
 6. considerato che un'erogazione in difetto di qualità può presentare rischi igienico-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire componenti potenzialmente falmlibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc..).
 7. si preveda uno scarico alternativo delle acque reflue, nel caso di mancato raggiungimento degli standard da qualità o nel caso in cui non sia possibile riutilizzare l'intera portata trattata. Lo scarico alternativo dovrà in ogni caso rispettare la disciplina generale degli scarichi, così come normata nel D.lgs. 152/99.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto per il riuso delle acque reflue per usi industriali del depuratore consortile del Comune di Maglie, proposto dal Consorzio S.I.S.R.I. - Zona Industriale Lecce, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
 - il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 344

Procedura di V.I.A. – Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Tovaglia – Comune di Serracapriola (Fg).

L'anno 2004 addì 1 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7246 del 12.08.2003, la ENTECO S.r.l. - Via Asiago, 1 Pietramontecorvino (Fg) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Tovaglia, nel Comune di Serracapriola (Fg);
- con nota prot. n. 7774 del 09.09.2003, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Serracapriola e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 8353 del 30.09.2003, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "Il Giornale" sul quotidiano locale "Il Quotidiano" e sul B.U.R.P. n. 90, tutti del 07.08.2003;
- con nota acquisita al prot. n. 10618 del 03.12.2003 la ENTECO S.r.l. trasmetteva l'elaborato "Modalità e criteri di coltivazione" in sostituzione di quello precedentemente trasmesso;
- con nota acquisita al prot. n. 10620 del 03.12.2003. il Dirigente del Servizio Ambiente della provincia di Foggia comunicava che "... Questo Ente, ritiene opportuno rilevare che il litotopo interessato dall'opera che si intende realizzare, conglomerato di Campomarino, e la falda da esso ospitata rappresentano elementi di vulnerabilità che meritano ogni opportuno accorgimento progettuale. Si riserva, comunque, di approfondire, in particolare, tale aspetto in sede di istruttoria per l'approvazione del progetto, attesa la propria competenza in materia di D.L.vo n. 22/97."
- con nota acquisita al prot. n. 10736 del 04.12.2003, la società istante trasmetteva, ad integrazione degli atti precedentemente trasmessi, copia di una relazione idrogeologica;
- con nota prot. n. 2639 del 12.03.2004, il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta dell'08.03.04, richiedeva al proponente delle integrazioni progettuali in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 4198 del 23.04.2004 la ENTECO S.r.l. trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 7554 del 20.07.2004 il Dirigente del Servizio Ambiente della provincia di Foggia comunicava che "... si prende atto dei chiarimenti forniti e si ribadiscono le riserve già espresse da questo Ente circa la compatibilità ambientale dell'intervento";
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 23.09.2004, ha rilevato quanto segue:

Il Comitato per la valutazione d'Impatto Ambientale ha già esaminato, in data 08.03.2004, il progetto di discarica di cui in oggetto chiedendo una serie di integrazioni riguardanti: il livello di massima escursione della falda e la sua direzione di deflusso sotterraneo, i sistemi di protezione dalle acque di ruscellamento, l'impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi della discarica, la produzione di percolato, la realizzazione delle sponde di contenimento, i sistemi di monitoraggio delle acque di falda, dell'aria e dei parametri meteoroclimatici.

Ad integrazione di quanto sopra, è stato eseguito uno studio geologico ed idrogeologico di dettaglio dal quale è risultato che la futura discarica insisterà su un substrato costituito da depositi conglomeratici e da sabbie in cui è presente una falda freatica la cui direzione di deflusso sotterraneo si esplica, all'incirca, da ovest ad est.

Da misure eseguite da giugno 2003 a marzo 2004 è risultato che, relativamente alle vasche n. 1,2,3, la falda ha un franco di m. 4.60 e di m. 2.40 rispetto alla vasca n. 4. Sarebbe, pertanto, garantito il franco minimo di 2 m. tra il tetto dell'acquifero e lo strato inferiore della barriera di confinamento richiesto dalla normativa di settore.

Prendendo in considerazione le piogge di notevole intensità e breve durata registrate alle stazioni di S. Severo e S. Marco in Lamis nel periodo 1963-1996 è stato dimensionato, sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni, il canale per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche di ruscellamento. Così come richiesto, è stato eseguito il bilancio idrologico della discarica in fase di esercizio arrivando alla conclusione che, durante tale fase, la produzione media giornaliera di percolato sarà di circa 60 mc, avendo considerato che la superficie da adibire a discarica sarà di 36.000 mq.

Il percolato prodotto sarà stoccato in una vasca del volume utile di 200 mc.

Relativamente alla disciplina delle acque meteoriche dilavanti dalle strade e dai piazzali, le integrazioni presentate prevedono soltanto la raccolta delle acque di prima pioggia in apposita vasca ed il successivo rilancio, a mezzo pompa, in un canale contiguo alla strada che porta all'impianto.

A causa di un'errata interpretazione del D.Lgs. n. 36/03, i progettisti continuano a sostenere che il proposto sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, costituito da 1 m. d'argilla a permeabilità $k \leq 10^{-7}$ cm/s e da una geomembrana in HDPE per il fondo e da un manto bentonitico e dalla geomembrana per le sponde, sia conforme a quanto richiesto dal suddetto decreto. A tal proposito si ribadisce che tale decreto prevede che il sistema di impermeabilizzazione sia costituito da:

- una barriera geologica naturale +
- almeno un metro d'argilla a permeabilità $k \leq 10^{-7}$ cm/s +
- una geomembrana.

Se non esiste la barriera geologica naturale, come nel caso in esame, questa deve essere sostituita da una artificiale equivalente, non prevista in progetto.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio sono previsti cinque pozzi per il monitoraggio soltanto delle acque di falda.

• per tutto quanto sopra riportato, il Comitato esprime parere favorevole in merito alla valutazione d'Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Serracapriola in località "Tovaglia", proposto dalla ditta Enteco, alle seguenti condizioni:

- 1) che le quote del livello di massima escursione della falda e quella del piano d'imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento, espresse in m.s.l.m., siano illustrate graficamente in scala adeguata;
- 2) che l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto verifichi la sussistenza del franco minimo tra il livello di massima escursione della falda e lo strato inferiore della barriera di confinamento;
- 3) la disciplina delle acque meteoriche dilavanti dalle strade e dai piazzali di pertinenza della discarica sia eseguita conformemente a quanto stabilito dagli artt. 5-6-7 riportati nell'Appendice Al "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'art. 39 D.lgs. 152/99 come novellato dal D.lgs. 258/2000, allegata al Piano Direttore del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia;
- 4) il proposto sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica sia integrato con l'aggiunta di una barriera artificiale equivalente alla barriera geologica naturale prevista dal D.Lgs. n. 36/03;
- 5) i sistemi di monitoraggio riguardanti tutti i fattori ambientale, e non soltanto le acque sotterranee, siano predisposti secondo quanto indicato al punto 5 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/03;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 23.09.2004, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Tovaglia, nel Comune di Serracapriola (Fg), proposto dalla ENTECO S.r.l. - Via Asiago, 1 - Pietramontecorvino (Fg) - purchè vengano garantite le prescrizioni di seguito riportate:
 - che le quote del livello di massima escursione della falda e quella del piano d'imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento, espresse in m.s.l.m., siano illustrate graficamente in scala adeguata;
 - che l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto verifichi la sussistenza del franco minimo tra il livello di massima escursione della falda e lo strato inferiore dell'a barriera di confinamento;
 - la disciplina delle acque meteoriche dilavanti dalle strade e dai piazzali di pertinenza della discarica sia eseguita conformemente a quanto stabilito dagli artt. 5-6-7 riportati nell'Appendice A1 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle

- aree esterne, di cui all'art. 39 D.lgs. 152/99 come novellato dal D.lgs. 258/2000, allegata al Piano Direttore del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia;
- il proposto sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica sia integrato con l'aggiunta di una barriera artificiale equivalente alla barriera geologica naturale prevista dal D.Lgs. n. 36/03;
- i sistemi di monitoraggio riguardanti tutti i fattori ambientale, e non soltanto le acque sotterranee, siano predisposti secondo quanto indicato al punto 5 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 36/03;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 345

Procedura di V.I.A. – Villaggio turistico alla loc. Sfinale – Comune di Peschici – Prop. Sigg. Labombarda.

L'anno 2004 addì 1 del mese di ottobre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4496 del 26.05.2003 i Sigg. Labombarda, tramite l'Arch. Afferante Sergio - Corso Umberto, 3 - Peschici - hanno presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un villaggio turistico a conduzione alberghiera in agro di Peschici, alla località Sfinale;
- con nota acquisita al prot. n. 5799 del 08.07.2004 il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP n. 65 del 19.06.2003, sul quotidiano nazionale "Il Tempo" e sul quotidiano locale "Gazzetta del Mezzogiorno - Edizione Capitanata -", entrambi del 20.06.2003;
- con nota acquisita al prot. n. 8359 del 30.09.2003, il Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'opera di che trattasi. Con la stessa nota precisava che: "...Atteso che le opere progettate ricadono a ridosso del canale Sfinale, si ritiene opportuna un'attenta valutazione della sezione di detto canale per eventuali piene
- con nota prot. n. 8430 del 03.10.2003, il Settore Ecologia, a seguito delle determinazioni prese dal Comitato Reg.Ie VIA nella seduta del 29.09.03, richiedeva al proponente delle integrazioni progettuali in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 5474 del 25.05.2004 venivano trasmesse le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. n.7556 del 20.07.2004, la Provincia di Foggia, con riferimento agli atti integrativi trasmessi, ribadiva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, ribadendo le riserve derivanti dall'ubicazione dello stesso a ridosso del canale Sfinale;
- il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 23.09.2004, esaminati gli atti e le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

L'intervento prevede la realizzazione di un villaggio turistico a conduzione alberghiera in agro di Peschici alla località "SFINALE".

Il progetto è presentato ai sensi della L.R. P. n. 3/98 e n. 8/98 e comporterà una variante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98.

Dallo studio di impatto ambientale presentato si desume che luoghi oggetto dell'intervento sono ubicati a est di Peschici in prossimità dei confini con il comune di Vieste, a circa 700 ml dalla costa e dal mare. Nella zona risultano altri complessi turistici a circa 600 ml. di distanza dal progetto in esame. L'ambiente fisico immediatamente circostante la zona interessata, rileva un alto valore naturalistico con presenza di varie specie arboree (pini d'Aleppo posti su banchi di pietra calcarea bianca che diradano verso il mare, ulivi secolari, macchia mediterranea ecc.), su colline boscate che si alternano a luoghi pianeggianti ricoperti da macchia mediterranea nella quale troviamo ancora piante di rosmarino, mirto, ginestre, rosa selvatica. Nello specifico l'area interessata dal progetto si presenta fitta di alberi di ulivo con circa 6,00 di altezza, disposti su ordinati e ortogonali filari distanti 10,00 mt. l'uno dall'altro.

I vincoli citati nel SIA sono:

 1. Vincolo idrogeologico - art. 1 R.D.L. del 1923 n. 3267;
 2. Vincolo sismico ai sensi della legge 64/74 e succ. mod. ed integraz.;
 3. Vincolo di Parco Nazionale del Gargano in zona 2 Legge 394/91 e D.P.R. 18/05/2001 come Zona di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione;
 4. Zona S.I.C. ai sensi del D.M. 3 aprile 1974;

La zona rientra in zona classificata "territorio

costruito” ai sensi dell’art. 1.03 comma 5 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P paesaggio, deliberata in C.C. di Peschici con n. 38/2001 e recepita dall’Assessorato all’Urbanistica della R.P. con nota del 17.02.2004 prot. 1761, che ne attestava la coerenza.

Ad ogni modo dal PUTT (ambiti distinti - tit. III) si rileva la presenza significativa, nella zona interessata dall’intervento di zona a boschi (tav. 39 foglio n. 2 del PUTT/P Prov. di Foggia), evidenziando l’esistenza della C.d. “Pineta Marzini-Manacore” di alto valore naturalistico. La zona, inoltre è interessata dalla “Palude dello Sfinale” e dalla presenza della “Grotta della di Cala del Trabucco”.

L’intervento prevede le seguenti opere:

Ricettività

- | | |
|---|--------------|
| 1. n. 24 fabbricati con 2 alloggi cd. per 48 - unità abitative (totale utenze insediabili n. 176) | mq. 2.532,00 |
| 2. n. 8 camere al piano 1° in zona centro servizi | mq. 171,00 |
| totale mq. 2.703,00 | |

Servizi

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 4. accettazione | mq. 55,00 |
| 5. bar ristorante p.t. | mq. 264,00 |
| 6. bar ristorante 1° p. | mq. 158,00 |
| 7. Centro servizi p.t. | mq. 224,00 |
| 8. chiosco bar e arca di pertinenza: | mq. 140,00 |
| totale | mq. 841,00 |

totale superficie di costruito dell’intervento	mq. 4.385
totale, volume di costruito dell’intervento	mc. 10.269.

Gli atti integrativi esaminati (nota della Regione Puglia - Assessorato all’ambiente - n. 8430/2003) hanno sufficientemente soddisfatto quanto richiesto in prima fase di istruttoria rispetto ai punti:

- caratteristiche ambientali;
- impatti potenziali delle varie componenti;

- elaborazioni di dati secondo criteri matematici degli impatti potenziali significativi; a grafici di dettaglio dell’ubicazione degli alberi di ulivo da spiantare e suo successivo reimpianto;
- grafici relativamente ai vincoli e specificazione della natura e/o esistenza degli altri vincoli in ambiti distinti - tit. III del PUTT/P;
- autorizzazioni di enti locali all’uopo preposti.

Tuttavia, dall’analisi approfondita delle caratteristiche ambientali potutasi espletare solo a seguito della documentazione integrativa trasmessa, emerge in modo SIGNIFICATIVO la presenza di vincoli relativi ai boschi evidenziando l’esistenza della c.d. “Pineta Marzini-Manacore” a ridosso dell’intervento, definita di alto valore naturalistico per la presenza di essenze pregiate. La zona, inoltre è interessata dalla “Palude dello Sfinale” e dalla presenza della “Grotta della di Cala dei Trabucco”

- pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Comitato Reg.le per la V.I.A., nonostante la zona risulti classificata come “territorio costruito” ai sensi dell’art. 1.03 comma 5 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P, ritiene di esprimere parere sfavorevole all’intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l’art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni -espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 23.09.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per l'intervento concernente la realizzazione di un villaggio turistico a conduzione alberghiera in agro di Peschici, alla località Sfinale, proposto dai Sigg. La bombarda, tramite l'Arch. Afferante Sergio - Corso Umberto, 3 - Peschici -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi, dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 346

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Piano di lottizzazione convenzionata – Zona C8 – Loc. Cimino Manganeccchia – Comune di Taranto.

L'anno 2004 addì 1 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7557 del 26.08.2003, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di lottizzazione convenzionata - Zona C8 - Loc. Cimino Manganeccchia, nel Comune di Taranto, proposto dalla Immobiliare Erbara S.r.l. - c/o Sig. Tulio Lucarelli Viale Europa, 180 - Talsano (Ta) -;
- con nota prot. n. 8047 del 18.09.2003, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso in comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 1581 del 18.02.2004, l'amministrazione comunale interessata notificava l'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio dal 21.10.2003 al 20.11.2003 e comunicava altresì il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Direzione Ambiente e qualità della Vita-Sanità;
- rilevato che il Piano di Lottizzazione è conforme alle destinazioni urbanistiche dettate dal vigente Piano Regolatore Generale e che l'area di intervento si inserisce in un'area già infrastrutturata ed è adiacente ad aree con la stessa destinazione d'uso;
- considerato che l'area ricade nelle "aree sensibili" individuate dal D.Lgs. 152/99 e che non è interessata da vincolo paesaggistico, idrogeologico, archeologico, non sono presenti beni vincolati, non è neanche in parte ricadente in aree protette ex legge 19/97 e non è interessata da PSIC o ZPS;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si propone di escludere il

progetto dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale purchè vengano garantite le seguenti condizioni:

- siano prese tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere, attesa anche la durata notevole degli stessi. In particolare occorrerà controllare la produzione di polveri, l'emissione di rumori, occorrerà anche minimizzare l'impatto connesso con lo spostamento dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei materiali, anche attraverso l'ottimizzazione delle piste di cantiere e dei percorsi extra cantiere;
- siano minimizzati gli spazi di accatastamento dei materiali utilizzati in cantiere;
- attesa la durata notevole delle operazioni di cantiere - si raccomanda di avanzare per lotti funzionali, come indicato negli elaborati di progetto, avendo cura di completare un lotto prima di cantierizzare il successivo;
- siano completate le aree a verde e a servizi previste per ciascun lotto prima di iniziare i lavori sul lotto successivo;
- sia particolarmente curato l'aspetto infrastrutturale stradale, eventualmente concordando con le autorità comunali competenti soluzioni in grado di garantire l'assorbimento dell'incremento di traffico connesso all'entrata in esercizio delle varie strutture;
- laddove tecnicamente possibile, le superfici a parcheggio siano realizzate con materiali e/o soluzioni tecniche in grado di garantire un buon livello di permeabilità;
- sia realizzata la rete di raccolta delle acque meteoriche e le strutture per il trattamento delle acque di prima pioggia così come previsto dalla normativa specifica in vigore;
- siano utilizzate soluzioni tecnologiche in grado di garantire il risparmio energetico;
- che si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso). Si raccomanda inoltre lo spegnimento del 50% delle sorgenti luminose nelle ore di minor afflusso;
- sia effettivamente attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei

rifiuti e degli imballaggi prodotti;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto di lottizzazione convenzionata - Zona C8 - Loc. Cimino Manganeccchia, nel Comune di Taranto, proposto dalla Immobiliare Erbara S.r.l - c/o Sig. Tulio Lucarelli Viale Europa, 180 - Talsano (Ta) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 347

**Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.
– Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di riuso delle acque reflue ai fini irrigui nel Comune di Margherita di Savoia.**

L'anno 2004 addì 1 del mese di Ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5038 del 17.05.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di riuso delle acque reflue ai fini irrigui nel Comune di Margherita di Savoia, proposti dalla omonima amministrazione comunale;
- con nota prot. n. 6425 del 24.06.2004, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a fornire una relazione sugli impatti ambientali così come da art. 16, comma 1, lettera b della L.R. n. 11/2001 e a trasmettere una corografia della zona interessata dall'intervento, allo scopo di individuare se lo stesso ricade in zona pSIC o ZPS;
- con nota acquisita al prot. n. 7924 del 05.08.2004, il comune di Margherita di Savoia trasmetteva quanto richiesto e attestava che l'ubicazione dell'intervento non ricade in zona pSIC o ZPS;

- con nota acquisita al prot. n. 8193 del 13.08.2004, l'amministrazione proponente trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 24.06.2004 al 23.07.2004 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente si rileva che:

Il progetto ricade tra gli Interventi Prioritari per il riutilizzo delle acque reflue depurate individuate all'allegato D dell'Accordo di Programma Quadro Regione Puglia "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche".

L'impianto ha potenzialità pari a 19.800 a.e. e la rete di distribuzione è lunga complessivamente circa 15. km, per una superficie irrigata di circa 250 ha.

Le principali opere riguardano:

- realizzazione di vasche per il serbatoio coagulante (in c.a. e vetroresina), con elettropompa dosatrice;
- completamento del chiariflocculatore con la realizzazione di un canale perimetrale di raccolta dei reflui chiarificati;
- manutenzione del sistema di filtrazione e di debatterizzazione;
- completamento della vasca di disinfezione;
- posa in opera di serbatoio di stoccaggio in vetroresina per il contenimento dell'acido peracetico;
- manutenzione dell'impianto di sollevamento;
- considerato che il riuso delle acque reflue è espressamente previsto e incentivato dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/99 e D.M. 185/2003), quale strumento per perseguire obiettivi di conservazione e risparmio della risorsa;
- ritenuto che il ricorso ad acque reflue depurate in agricoltura contribuisce alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, garantendo un risparmio di risorsa di qualità superiore, limitando il prelievo da falda e miglioramento il bilancio idrico regionale. Ritenuto ancora che l'affinamento riduce il carico inquinante residuo veicolato dai reflui, ancorché trattati, nei corpi ricettori;

- ciò stante si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari);
 - siano definiti sistemi di identificazione per tutti i componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili. E' possibile usare materiali differenti e/o una colorazione particolare accompagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;
 - siano posizionati sistemi di rilevamento della qualità, della pressione e della portata nei punti critici della rete, in modo da monitorare regolarmente le acque;
 - attesa la potenziale pericolosità delle sostanze chimiche utilizzate per la disinfezione, siano prese tutte le misure necessarie a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (trattamento affidato a personale esperto, equipaggiamento di sicurezza, stoccaggio in locali idonei e in quantità commisurata al fabbisogno del processo, adeguata formazione del personale sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di incidente, ecc.);
 - sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
 - i reflui in uscita, rispetto ai livelli di salinità, solidi sospesi totali, sodio, metalli, nutrienti azotati e residui di cloro che potrebbero comportare, per il suolo irrigato, il rischio di progressivo accumulo di tali sostanze e del conseguente inquinamento cronico, con conseguenze sulla fertilità e sulla, permeabilità;
 - la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto su bersagli sensibili,
- dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
- considerato che un'erogazione in difetto di qualità può presentare rischi igienico-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire le componenti di potenziamento fallibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc.);
 - si preveda uno scarico alternativo delle acque reflue, nel caso di mancato raggiungimento degli standard di qualità o nel caso in cui non sia possibile riutilizzare l'intera portata trattata. Lo scarico alternativo dovrà in ogni caso rispettare la disciplina generale degli scarichi, così come normata nel D. Lgs. 152/99;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
 - Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto concernente i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di

- riuso delle acque reflue ai fini irrigui nel Comune di Margherita di Savoia, proposto dalla omonima amministrazione comunale, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
 - il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 1 ottobre 2004, n. 348

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Affinamento e riuso delle acque reflue ai fini irrigui nel Comune di Barletta.

L'anno 2004 addì 1 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5034 del 17.05.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori concernenti gli interventi di affinamento e riuso delle acque reflue a fini irrigui nel comune di Barletta, proposti dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;
- con nota prot. n. 6431 del 24.06.2004, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione interessata a fornire una relazione sugli impatti ambientali così come da art. 16, comma 1, lettera b della L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 8085 del 09.08.2004, il comune di Barletta trasmetteva copia dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico dal 28.05.2004 al 26.06.2004 e comunicava che nello stesso termine non erano pervenute osservazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 9307 del 15.09.2004 veniva trasmessa la richiesta relazione sugli impatti ambientali;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente si rileva che:

Il progetto ricade tra gli Interventi Prioritari per il riutilizzo delle acque reflue depurate individuate all'allegato D dell'Accordo di Programma Quadro Regione Puglia "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche".

Si prevede di realizzare un impianto di affinamento dei reflui provenienti dal depuratore esistente al servizio dell'abitato di Barletta, per l'irrigazione di due comprensori irrigui gestiti dal Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, per una superficie pari a 2.700 ha circa.

Il depuratore ha carico nominale pari a 92.305 abitanti equivalenti.

Le principali opere a farsi:

- Realizzazione dell'impianto di affinamento in due linee gemelle di trattamento, composte da chiariflocculazione, flottazione, disinfezione ad U.V. e postclorazione;
- Realizzazione della rete di adduzione ai due comprensori irrigui;

- Ampliamento di una vasca di compenso;
- Ristrutturazione di parte della rete irrigua esistente;
- considerato che il riuso delle acque reflue è espressamente previsto e incentivato dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/99 e D.M. 185/2003), quale strumento per perseguire obiettivi di conservazione e risparmio della risorsa;
- ritenuto che il ricorso ad acque reflue depurate in agricoltura contribuisce alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, garantendo un risparmio di risorsa di qualità superiore, limitando il prelievo da falda e miglioramento il bilancio idrico regionale. Ritenuto ancora che l'affinamento riduce il carico inquinante residuo veicolato dai reflui, ancorché trattati, nei corpi ricettori;
- ciò stante si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA l'opera in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti condizioni:
 - siano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
 - siano messi in atto tutti i dispositivi atti ad evitare possibili interconnessioni, accidentali o permanenti, tra le condutture di acque reflue e acque di qualità differente (sia superiore, potabile, che inferiore, reflui fognari);
 - siano definiti sistemi di identificazione per tutti i componenti del sistema, incluse pompe, bacini e meccanismi di uscita, in modo da renderli chiaramente e facilmente distinguibili da quelli potabili. E' possibile usare materiali differenti e/o una colorazione particolare accompagnata da appropriata etichettatura o stampigliatura;
 - siano posizionati sistemi di rilevamento della qualità, della pressione e della portata nei punti critici della rete, in modo da monitorare regolarmente le acque;
 - sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:
- i reflui in uscita, rispetto ai livelli di salinità, solidi sospesi totali, sodio, metalli, nutrienti azotati e residui di cloro che potrebbero comportare, per il suolo irrigato, il rischio di progressivo accumulo di tali sostanze e del conseguente inquinamento cronico, con conseguenze sulla fertilità e sulla permeabilità;
- la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose. In caso di rilevato impatto su bersagli sensibili, dovrà essere prevista la realizzazione di un impianto di deodorizzazione;
- considerato che un'erogazione in difetto di qualità può presentare rischi igienici-sanitari molto elevati, nonché un danno economico all'utente, con possibili ripercussioni sull'accettabilità del riutilizzo da parte del mercato, siano definite misure che consentano di controllare e gestire le componenti di potenziamento fallibili del processo (il sistema di erogazione dell'energia elettrica, gli apparati meccanici delle diverse unità di processo, la manutenzione, l'addestramento del personale, le fluttuazioni imprevedibili delle portate, ecc.);
- si preveda uno scarico alternativo delle acque reflue, nel caso di mancato raggiungimento degli standard di qualità o nel caso in cui non sia possibile riutilizzare l'intera portata trattata. Lo scarico alternativo dovrà in ogni caso rispettare la disciplina generale degli scarichi, così come normata nel D. Lgs. 152/99;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/11/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n.

11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente gli interventi di affinamento e riuso delle acque reflue a fini irrigui nel comune di Barletta, proposto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni

altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli